

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0010724 P-

del 03/12/2018



21609975

Roma **3 DIC. 2018**

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo.

(PRESIDENZA - SVILUPPO ECONOMICO - LAVORO - SALUTE - GIUSTIZIA -
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - POLITICHE AGRICOLE - AMBIENTE -
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO

INDICE

CAPO I

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sostegno per le imprese

- Art. 1 - Misure di semplificazione per le imprese
- Art. 2 - Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti
- Art. 3 - Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni
- Art. 4 - Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
- Art. 5 - Semplificazioni nel settore del venture capital – Fondo Nazionale Innovazione
- Art. 6 - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

CAPO II

Misure urgenti di semplificazione in materia di lavoro

- Art. 7 - Semplificazione in materia di lavoro
- Art. 8 - Modifica all'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

CAPO III

Disposizioni urgenti di semplificazione in materia sanitaria

- Art. 9 - Riduzione delle liste d'attesa e corretto esercizio della libera professione intramuraria
- Art. 10 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
- Art. 11 - Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, di formazione specifica in medicina generale e di formazione specialistica dei medici

CAPO IV

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

- Art. 12 - Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa
- Art. 13 - Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera
- Art. 14 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
- Art. 15 - Obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
- Art. 16 - Misure urgenti per favorire la riscossione dei crediti di giustizia

CAPO V

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

- Art. 17 - Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
- Art. 18 - Poteri sostitutivi in caso di inottemperanza dei concessionari in materia di interventi sulle dighe

CAPO VI

Disposizioni urgenti di semplificazione in materia di agricoltura e ambiente

- Art. 19 - Misure di sostegno per i coadiuvanti agricoli

- Art. 20 - Tariffe per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
- Art. 21 - Cessazione qualifica di rifiuto
- Art. 22 - Rifiuti prodotti dagli agriturismi
- Art. 23 - Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

CAPO VII

Disposizioni urgenti di semplificazione in materia di pubblica amministrazione

- Art. 24 - Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca e di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Art. 25 - Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione
- Art. 26 - Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione
- Art. 27 - Disposizioni in materia di buoni pasto
- Art. 28 - Strutture informatiche della Presidenza del Consiglio dei ministri

CAPO I
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sostegno per le imprese

ART. 1
(Misure di semplificazione per le imprese)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.
3. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 il comma 2 è abrogato e all'articolo 70, comma 7, ultimo periodo, le parole: "76, comma 4", sono sostituite dalle parole: "78, comma 4".
4. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 188, le parole "dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio Nazionale Ceramico" sono sostituite dalle seguenti: "con delibera del Consiglio Nazionale Ceramico".
6. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 14 è abrogato;
 - b) al comma 15, dopo le parole "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";
 - c) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: "17-bis. Gli adempimenti di cui al comma 15 sono assolti dalla start-up innovativa di cui al comma 2 e dall'incubatore certificato di cui al comma 5 esclusivamente mediante inserimento della attestazione di mantenimento dei requisiti, sottoscritta ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it.
17-ter. La start-up innovativa di cui al comma 2 e l'incubatore certificato di cui al comma 5 inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10".
7. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, dopo le parole "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";
 - b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Gli adempimenti previsti dal comma 6, sono assolti dalla PMI innovativa di cui al comma 1 esclusivamente tramite inserimento della attestazione di mantenimento dei requisiti, sottoscritta ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it.
6-ter. Gli aggiornamenti previsti dal comma 4 sono effettuati con cadenza almeno annuale utilizzando la piattaforma informatica startup.registroimprese.it."
8. Le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 7, lettera b), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

9. Alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;”.

ART. 2

(Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti)

1. Si definiscono “*Tecnologie basate su registri distribuiti*” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturelmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. La condivisione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l'Agenzia per l'Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 2.

ART. 3

(Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese che, per effetto del ritardo nell'incasso di crediti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come “sofferenze” o “inadempienze probabili”, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 8, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
 - a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
 - b) l'ammontare dei crediti vantati dalla PMI beneficiaria verso la Pubblica Amministrazione per i quali sia decorso, da almeno 90 giorni, il termine per il pagamento senza che l'Amministrazione abbia provveduto allo stesso.
4. La garanzia della sezione speciale è subordinata a:
 - a) la sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia;
 - b) la cessione alla banca o intermediario finanziario dei crediti vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti della Pubblica Amministrazione, per un importo pari a quello di cui alla lettera a) del comma 3.

5. La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui alla lettera *a)* del comma 4. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione dei crediti di cui alla lettera *b)* del comma 3.

6. La garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

7. Ai fini del limite di importo massimo garantibile dalla sezione speciale di cui al comma 3, non rilevano le ulteriori garanzie eventualmente rilasciate in favore della PMI beneficiaria dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 23 dicembre 1996 n. 662.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché i casi di revoca della stessa.

ART. 4

(Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "L'intero finanziamento è restituito entro il 15 dicembre 2018." sono abrogate.

Articolo 5

(Semplificazioni nel settore del venture capital – Fondo Nazionale Innovazione)

1. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia, di seguito "Invitalia", dell'intera partecipazione o comunque della partecipazione di controllo, da essa detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa, di seguito "Invitalia SGR", in favore di soggetti terzi, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di cui all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 11 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR ed a condizione che la cessione sia accompagnata dall'apporto di risorse aggiuntive da parte dei terzi acquirenti. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 2.

2. Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 1, è attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie in Invitalia SGR da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, l'Istituto nazionale di promozione provvede al pagamento in favore di Invitalia del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile, come risultante dal bilancio consolidato, ove redatto, al 31 dicembre 2017. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni. Entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 2, è determinato con apposita perizia il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo dall'Istituto nazionale di promozione. Entro i successivi dieci giorni l'Istituto nazionale di promozione provvede, ove risultante dalla perizia, al pagamento del corrispettivo definitivo.

4. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, l'Istituto nazionale di promozione provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.

5. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

6. Nei casi di cessione ai sensi dei commi 1 e 2, la gestione delle attività e delle risorse già affidate ad Invitalia SGR sulla base di provvedimenti ovvero di atti, anche regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituito o partecipato da Invitalia SGR a seguito di operazioni di aggregazione con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

7. Le quote dei fondi di investimento sottoscritte da Invitalia a valere sulle risorse di cui al comma 1, già affidate a Invitalia SGR, possono essere trasferite direttamente al Ministero dello sviluppo economico.

8. Il Ministero dello sviluppo economico esprime la maggioranza dei componenti di un comitato strategico di indirizzo sulla gestione delle risorse affidate al gestore di cui al comma 6, costituito dal medesimo gestore nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa disciplina di attuazione.

9. Per le finalità di cui alla presente disposizione all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 899, le parole: "per almeno il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche";

b) al comma 900, le parole: “il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi” sono sostituite dalle seguenti: “la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo”;

10. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 3, dopo le parole: “di società in house ovvero” sono inserite le seguenti: “di un istituto nazionale di promozione come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, nonché”.

11. Le risorse, per complessivi 200 milioni, di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono riassegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 1 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud e acquisito il parere conforme della Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 25 febbraio 2016.

Art.6

(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, i commi 1 e 1 bis sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alla scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, di cui all'articolo 25 , comma 1, del r.d. 1775/1933, passano senza compenso in proprietà delle regioni. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, si applica, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, con corresponsione del prezzo ivi indicato da quantificare al netto dei beni ammortizzati, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione. Le regioni possono conferire i beni di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in proprietà a società in house.

1-bis. Le concessioni di cui al comma precedente possono essere affidate:

a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

d) mediante forme di partenariato ai sensi degli articolo 179 e seguenti del decreto legislativo d.lgs 18 aprile 2016 n. 50

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni possono disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti e di valutazione delle proposte progettuali, la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché, per quanto di propria competenza, le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. In mancanza di specifiche disposizioni regionali si applica la disciplina di cui agli articoli 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

1-quater. Con intesa in sede di Conferenza Unificata possono essere determinate specifiche modalità procedurali per acquisire ogni atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione prevista dalle normative nazionali, regionali o locali in riferimento ai progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione disciplinate dalla legge regionali.

1-quinques. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto ed il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni o alle province di cui al comma 1, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni disciplinano con legge le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Per il periodo di prosecuzione temporanea intercorrente fra la naturale scadenza dei titoli concessori e l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla regione un canone aggiuntivo rispetto al canone da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1 ter e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo. Decorso il termine di 180 giorni e nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, le regioni possono comunque determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 € ciascuno per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-septies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.”;

b) sono abrogati i commi 2, 4, 8 bis e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modifiche ed integrazioni

c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

CAPO II

Misure urgenti di semplificazione in materia di lavoro

ART. 7

(Semplificazione in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 – 1. Le imprese di esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, che non siano in possesso del certificato di agibilità di cui all'articolo 10. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 130 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.”;

b) all'articolo 10, il terzo comma è abrogato.

2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 è abrogato.

3. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*”.

b) all'articolo 30, comma 4-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*”.

4. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali)

1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li mette a disposizione delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati con le specifiche tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.”.

5. L'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è sostituito dal seguente:

“Art. 46

(Rapporto sulla situazione del personale)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile occupato nelle diverse aree professionali e che dia conto dello stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento degli ammortizzatori sociali, dei licenziamenti, dei pensionamenti e della

retribuzione effettivamente corrisposta, ~~nonché di ulteriori informazioni individuate con il decreto di cui al comma 3-4.~~

2. Il rapporto è redatto esclusivamente con modalità telematiche, mediante appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito internet istituzionale. Al fine di semplificare la redazione del rapporto, i moduli sono precompilati con le informazioni disponibili nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale. L'adempimento di cui al presente articolo può essere assicurato anche per il tramite di tutti i professionisti richiamati all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Il rapporto di cui al comma 1 è messo a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali e della consigliera o del consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, ove istituita, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia di pari opportunità.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i termini e le modalità per la redazione e la trasmissione del rapporto e per l'utilizzo delle banche dati disponibili.

5. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 3, invita le aziende a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.”.

ART. 8

(Modifica all'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 12 sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati il nuovo presidente dell'ANPAL e il nuovo direttore generale, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL è attribuita al presidente.”;

2) al comma 13, è aggiunto infine il seguente periodo: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, nomina il direttore generale di ANPAL Servizi s.p.a., contestualmente il presidente dell'ANPAL decade dalla carica di amministratore unico di Anpal Servizi s.p.a.”.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL Servizi s.p.a. sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.

CAPO III

Disposizioni urgenti di semplificazione in materia sanitaria

ART. 9

(Riduzione delle liste d'attesa e corretto esercizio della libera professione intramuraria)

1. All'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

“ 14-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, al fine di ridurre i tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e private accreditate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che i centri unici di prenotazione (CUP) gestiscano l'offerta di prestazioni di tutti gli erogatori che operano nel servizio sanitario regionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende ospedaliere universitarie e le strutture private accreditate, mediante l'implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

14-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), per tutti gli erogatori che operano nel servizio sanitario regionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere universitarie insistenti sul territorio di rispettiva competenza, uno o più referenti scelti tra i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che curino il monitoraggio e il controllo dell'attività in libera professione intramuraria di ogni singolo professionista. Il referente verificherà il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ed effettuerà le comunicazioni alle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della trasmissione dei dati di cui al comma 14-quinquies.

14-quater. Per il monitoraggio e lo svolgimento di attività di controllo di cui al comma 14-ter, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie vigenti, protocolli di intesa con il Comando Carabinieri per la tutela della salute e con la Guardia di Finanza.

14-quinquies. I dati del monitoraggio di cui al comma 14-ter sono comunicati semestralmente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al Ministero della salute che espletterà attività di verifica e controllo dei medesimi, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti del Servizio sanitario nazionale, ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Eventuali difformità rispetto a quanto previsto dal presente articolo e dal vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa sono comunicate dal Ministero della salute alla regione o alla provincia autonoma interessata. Entro 60 giorni dalla comunicazione, la regione o la provincia autonoma presenta un piano finalizzato alla risoluzione del disservizio, che è approvato dal medesimo Ministero entro 30 giorni dal ricevimento. La mancata presentazione o il diniego dell'approvazione del piano entro detto termine comporta il blocco dell'attività libero professionale relativa alla disciplina oggetto del disservizio nell'ambito della struttura sanitaria di riferimento fino all'approvazione del piano e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla sua presentazione, fatta salva l'esecuzione delle prestazioni già prenotate.

14-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 14-bis a 14-quinquies, con intesa da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti termini e modalità per includere il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa nell'ambito del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e nell'ambito degli elementi da valutare per l'accesso alla ripartizione delle quote premiali del Fondo sanitario nazionale.”.

ART. 10

(Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, dopo le parole “Regione interessata” sono inserite le seguenti: “e con la disciplina comunitaria relativa agli organismi di ricerca”.

ART. 11

(Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, di formazione specifica in medicina generale e di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico, che alla data di entrata in vigore del presente decreto ha maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza e funzionalità dell'assistenza territoriale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione specifica in medicina generale, fino al 31 dicembre 2021 si provvede secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 5.

3. I laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. In ogni caso l'assegnazione è subordinata rispetto ai medici già in possesso del relativo diploma e agli altri medici già aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'iscrizione alla graduatoria regionale. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

4. Per le finalità di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, così come modificato dal comma 8 del presente articolo, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo Collettivo Nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

6. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il titolo di cui all'articolo 21, comma 1, può essere rilasciato a un medico che ha completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea."

7. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, come introdotto dal comma 6 del presente articolo, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui

all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 5, terzo capoverso, della Direttiva CE 36/2005.

8. All'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche, sono abrogate le lettere *d)* e *e)*.

9. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole "Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: "dai medici di emergenza sanitaria territoriale, dai medici operanti all'interno degli istituti penitenziari,".

10. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h-ter)* sono inserite le seguenti:

"h-quater) disciplinare, con specificità nell'ambito dell'Accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale, l'accesso alle funzioni di medico dell'emergenza sanitaria territoriale secondo graduatorie per titoli predisposta annualmente a livello regionale e in modo che il medesimo accesso sia consentito in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992, con l'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. n. 114 del 17 maggio 1996 e con l'Accordo tra Ministero della salute e Regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003;

h-quinquies) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico operante all'interno degli istituti penitenziari, prevedendo un percorso formativo specifico definito nell'ambito dell'accordo medesimo;

h-sexies) disciplinare nell'ambito dell'Accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale, per le categorie di cui alle precedenti lettere *h-quater* e *h-quinquies*, a seguito di un'anzianità complessiva di almeno cinque anni conseguita nella titolarità dei rispettivi incarichi, la possibilità di accedere, mediante concorso per quote riservate, al corso di formazione specifica in medicina generale.".

11. I medici in formazione specialistica che sono iscritti all'ultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

12. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 11, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

CAPO IV

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

ART. 12

(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)

1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

"561

Restituzione degli immobili

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del primo comma, n. 8, dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.”;

b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

“562

Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.”;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

“563

Effetti della riduzione rispetto agli aventi causa del donatario soggetto a riduzione

La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.”;

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente: “8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.”;

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole “domande dirette all'accertamento dei diritti stessi”, sono inserite le seguenti: “, nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili”;

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole “delle donazioni e” sono soppresse e dopo le parole “i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti” sono inserite le seguenti: “dall'erede o dal legatario”.

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte fino alla data di in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, notificchino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione; a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte fino alla data in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dopo il decorso di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.

ART. 13

(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera)

1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.
2. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.
3. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.
4. Se redatto entro il termine indicato all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, su richiesta di parte il certificato di successione sostituisce la dichiarazione di cui agli articoli 27 e seguenti del predetto decreto legislativo. In tal caso:
 - a) gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 - b) il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;
 - c) i documenti indicati all'articolo 30, comma 1, lettere a), g), h) e i), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato.
5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:
 - a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;
 - b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;
 - c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;
 - d) effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

e) se utile per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti;

f) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

6. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

7. Salve le imposte di cui al comma 4, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 3, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

8. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'art. 2648 del codice civile.

9. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte.

10. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 55-bis. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."

ART. 14

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "*non inferiore a un quinto*" sono sostituite dalle seguenti: "*non inferiore a un sesto*";

b) al quarto comma, le parole "*di trentasei mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*di quarantotto mesi*";

c) al quinto comma, le parole "*oltre quindici giorni*" sono sostituite dalle seguenti: "*oltre trenta giorni*".

2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: "*Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo alla pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al periodo precedente è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570*".

3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "*Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo*

degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive."

4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 15

(Obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

"12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non vi abbiano già provveduto comunicano al Ministero della giustizia, con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 12-quater, e nel termine di tre mesi dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il proprio domicilio digitale, inteso in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Le stesse amministrazioni pubbliche, ove determinati loro organi o articolazioni, anche territoriali, abbiano, in relazione a specifiche materie, autonoma capacità processuale ovvero sia previsto da specifiche disposizioni di legge che la notificazione di atti relativi o strumentali a procedimenti giudiziali sia eseguita presso di essi, comunicano al Ministero della giustizia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del termine di cui al primo periodo, i domicili digitali dei predetti organi e articolazioni. Il Ministero della giustizia provvede alla formazione di un elenco.

12-bis. Ai soli fini della costituzione nei procedimenti giudiziali con modalità telematiche tramite propri dipendenti, la pubblica amministrazione può altresì comunicare al Ministero della giustizia ulteriori domicili digitali, corrispondenti a specifiche unità organizzative omogenee; le comunicazioni relative al procedimento sono eseguite al domicilio digitale comunicato a norma del presente comma ed utilizzato dalla medesima pubblica amministrazione per la costituzione con modalità telematiche. I domicili digitali comunicati a norma del presente comma sono riportati in una specifica sezione dell'elenco denominata "sezione delle unità organizzative omogenee".

12-ter. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Gli altri soggetti ai quali la legge riconosce poteri notificatori possono accedere alle informazioni di cui al primo periodo per il tramite degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti al solo fine di esercitare i predetti poteri. La specifica sezione di cui al comma 12-bis non è consultabile dagli avvocati e non costituisce pubblico elenco a norma dell'articolo 16-ter. Le notificazioni effettuate presso i domicili digitali riportati nella predetta sezione si considerano inesistenti.

12-quater. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono adottate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12, 12-bis e 12-ter. Tale provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

12-quinquies. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, le notificazioni e comunicazioni da parte degli uffici giudiziari si eseguono, sino a quando un'iscrizione nell'elenco non abbia luogo anche a norma del comma 12-sexies, con invio presso il domicilio digitale di protocollo o comunque presso uno dei domicili digitali riferibili alla pubblica amministrazione inadempiente, presenti nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12-sexies. In relazione alla pubblica amministrazione che non ha comunicato il proprio domicilio digitale entro il termine di cui al comma 12, primo periodo, AgID, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, comunica al Ministero della giustizia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, uno dei domicili digitali riferibili all'amministrazione inadempiente riportato nell'elenco di cui

all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. AgID dà immediatamente notizia all'amministrazione inadempiente della comunicazione effettuata a norma del primo periodo. Ai fini del presente comma, AgID accede continuativamente all'elenco di cui al comma 12 per individuare le pubbliche amministrazioni inadempienti.”.

2. Sino alla scadenza del termine assegnato a norma dell'articolo 16, comma 12, primo periodo, come sostituito dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 16

(Misure urgenti per favorire la riscossione dei crediti di giustizia)

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di potenziare l'attività di riscossione dei crediti di giustizia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di incrementare il gettito per l'Erario derivante dalle medesime attività, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CAPO V

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

ART. 17

(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”;
 - b) all'articolo 36:
 - 1) al comma 2, lettera c), le parole: “pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 2.500.000 di euro”;
 - 2) al comma 2, lettera d), le parole: “pari o superiore a 1.000.000 di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a 2.500.000 di euro”;
 - 3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica

dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.”;

- 4) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente “6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di ammissione.

c) all'articolo 80:

- 1) al comma 1, le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” sono soppresse;
- 2) al comma 5, le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6” sono soppresse, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”

e la lettera f-bis è soppressa;

- 3) il comma 10 è sostituito dal seguente: “ 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.”;

- d) all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, e per i lavori di manutenzione ordinaria sino alla medesima soglia; in tali ipotesi,

qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;"

e) all'articolo 105:

- 1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);
- 2) al comma 6, primo periodo, le parole: "È obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una", al secondo periodo, le parole: "la terna dei subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale terna di subappaltatori", al terzo periodo, le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazione della terna, nel bando o nell'avviso di gara";

f) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole: "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,";

g) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.";

h) all'articolo 174:

- 1) al comma 2, terzo periodo, le parole: "In sede di offerta gli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di offerta agli operatori economici", e la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "può essere chiesto di indicare";
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";

i) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

ART. 18

(Poteri sostitutivi in caso di inottemperanza dei concessionari in materia di interventi sulle dighe)

1. Il comma 14 dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"14. In caso di reiterata inosservanza dei concessionari o dei richiedenti la concessione, o comunque dei gestori, alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza degli sbarramenti di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, del medesimo decreto, segnala tali inadempienze alla Regione competente che, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera d), del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle correlate norme regionali in materia di concessioni di derivazione, può avviare le procedure per la decadenza dalla concessione e per l'individuazione di un nuovo

concessionario. Il concessionario uscente, anche nel caso di rinuncia alla concessione, è comunque tenuto a eseguire tutte le opere indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione per la messa in sicurezza dello sbarramento nella condizione di fuori esercizio e per la definitiva dismissione. Qualora la derivazione riguardi rilevanti interessi pubblici la medesima Regione può disporre, con le procedure di cui all'articolo 54 del medesimo decreto o delle corrispondenti norme regionali, l'esercizio d'ufficio a spese dell'ente inadempiente..»

CAPO VI

Disposizioni urgenti di semplificazione in materia di agricoltura e di ambiente

ART. 19

(Misure di sostegno per i coadiuvanti agricoli)

1. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola coltivatori diretti al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

ART. 20

(Semplificazioni in materia di tariffe per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. All'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Nell'ambito del settore agricolo per gli allevamenti di bestiame, i requisiti generali di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro per l'economia e le finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con il medesimo decreto sono stabilite specifiche tariffe da applicare, in sostituzione di quelle di cui al decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58, alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda del presente decreto con riferimento ai settori e le attività indicati nel presente comma."

ART. 21

(Cessazione qualifica di rifiuto)

1. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*ter*. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, e comunque nel rispetto dei criteri generali dettati con il decreto di cui al comma 7, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.

5-*quater*. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i criteri generali, anche relativi alle verifiche in ingresso sui rifiuti e ai controlli da effettuare sulla sostanza o sull'oggetto a seguito dell'operazione di recupero, per l'adozione delle autorizzazioni di cui al comma 6".

2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono fatte salve ove conformi alle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore presenta all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione di cui al comma 1.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore presenta all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione di cui al comma 1.

ART. 22

(Rifiuti prodotti dagli agriturismi)

1. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

ART. 23

(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, commi da 1 a 4, del medesimo decreto; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

CAPO VII

Disposizioni urgenti di semplificazione in materia di pubblica amministrazione

ART. 24

(Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca e di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole «*corso-concorso selettivo di formazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*concorso selettivo per titoli ed esami*»;
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) al terzo periodo le parole «*per l'accesso al corso-concorso*» sono soppresse e le parole «*nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*di almeno cinque anni e che sia confermato in ruolo*»;
- d) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
- e) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «*Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, nonché il periodo di formazione e prova.*»;

2. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.

3. I risparmi di spesa recati dai commi 1 e 2, pari a euro 8,26 milioni in termini di saldo netto da finanziare e a euro 4,13 milioni in termini di indebitamento netto a decorrere dal 2018, sono portati a incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. I diplomi di abilitazione all'esercizio delle libere professioni vengono rilasciati dalle Università presso le quali sono svolti i relativi esami di Stato.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette Istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 25

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione)

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 non opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

ART. 26

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1, predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
 - a) digitalizzazione;
 - b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
 - c) qualità dei servizi pubblici;
 - d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
 - e) contrattualistica pubblica;
 - f) controllo di gestione e attività ispettiva.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano del fabbisogno di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le amministrazioni di cui al comma 1, possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano del fabbisogno definito secondo i criteri di cui al comma 2:
 - a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
 - b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di consentire alle stesse di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

6. Per le finalità del comma 4, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure di cui al presente comma sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti banditi, con le modalità indicate nel decreto previsto dal primo periodo.

7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 27

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7, e mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 28
(Strutture informatiche della Presidenza del Consiglio dei ministri)

DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il **CAPO I** contiene Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sostegno per le imprese.

All'**articolo 1**, la previsione normativa di cui ai commi 1 e 2 è volta ad eliminare i registri di carico e scarico del burro, ormai non più rispondenti alle mutate esigenze aziendali. Infatti, in nessun altro Paese dell'unione Europea esiste un onere di questo tipo a carico degli operatori del burro.

La norma di cui al comma 3, invece, è volta ad introdurre semplificazioni nella tenuta della contabilità per gli utilizzatori delle sostanze zuccherine per le PMI, abrogando l'obbligo di tenuta del registro alla luce del mutato contesto, posto che dal 1997 lo zucchero non è più soggetto ad imposta di fabbricazione, per cui il registro ha mantenuto soltanto una mera funzione contabile contro le pratiche di sofisticazione dei vini; e che dal 1965 ad oggi sono profondamente cambiati i sistemi di controllo e gestione aziendale in grado di "tracciare" l'intero processo produttivo, dalla materia prima fino alla immissione in consumo del prodotto finito. Per tali ragioni, la tenuta dei registri rappresenta un inutile orpello per le imprese del settore alimentare. Inoltre, il refuso contenuto nella legge n. 238/16 sta dando rilevanti problemi in termini di sanzionabilità di alcuni comportamenti in violazione della legge nel costo della presente vendemmia. E' quindi urgente provvedere alla sua correzione al fine di poter sanzionare la irregolare tenuta dei registri, anche dell'aceto, nel corso appunto delle operazioni vendemmiali. Si tratta di un chiarimento utile anche ai fini del rapporto tra controllori e imprese perché chiarisce le modalità di sanzionabilità, ma anche di possibilità di utilizzare la diffida per sanare errori correggibili.

Con l'intervento normativo di cui al comma 4, il termine per il deposito dell'atto costitutivo nel registro delle imprese di cui all'articolo 2330 del codice civile viene ridotto a dieci giorni. L'effetto è quello dell'accelerazione dei tempi per la nascita delle società di capitali che, come noto, acquistano la personalità giuridica e quindi l'autonomia patrimoniale con l'iscrizione al Registro delle Imprese, consentendo loro di operare in tempi più brevi.

La disposizione di cui al comma 5 tende a snellire le procedure di nomina e ricostituzione dei Comitati di disciplinare dei Comuni di affermata tradizione ceramica ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge 188/1990, eliminando la previsione di nomina mediante decreto a firma del Ministro e prevedendo una deliberazione a cura del Consiglio Nazionale Ceramico, organismo deputato dalla legge alla tutela delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, superando il regime attualmente in vigore - considerato anacronistico in quanto contrastante con il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza.

La modifica legislativa proposta con le previsioni di cui ai commi da 6 a 8 risponde a una duplice esigenza: la semplificazione degli adempimenti informativi e pubblicitari previsti per le *start-up* innovative e gli incubatori certificati di *start-up* innovative definiti ai sensi del decreto-legge 179/2012, nonché le PMI innovative identificate dal decreto-legge 3/2015, e la più efficace valorizzazione del patrimonio informativo raccolto per mezzo dei suddetti adempimenti sulle imprese iscritte ai citati regimi speciali.

La prassi amministrativa dei primi cinque anni di operatività della disciplina delle startup innovative e degli incubatori certificati ha portato alla luce la complessità dell'attuale sistema di adempimenti informativi, che si articola in due aggiornamenti semestrali (previsti dall'articolo 25, comma 14, del decreto-legge 179/2012 – disposizione che la presente norma intende abrogare) delle

informazioni descrittive delle caratteristiche dell'impresa e della sua componente innovativa (secondo una tassonomia prevista ai precedenti commi 12 e 13), e in una dichiarazione annuale di conferma dei requisiti da effettuarsi mediante Comunicazione Unica (comma 15). Tali adempimenti sono percepiti come eccessivamente onerosi sia dalle imprese che dalle CCIAA nelle loro funzioni di verifica, e complessivamente in contrasto con l'intenzione originaria del legislatore, che per contro intendeva favorire un significativo alleggerimento degli oneri di gestione societaria. Peraltro, le informazioni inserite ai sensi del comma 14 non trovano al momento alcuna forma di pubblicità, anche in questo caso in opposizione a quanto inteso dal legislatore che, al comma 11 del predetto articolo 25, impegna l'amministrazione a garantire la "*massima trasparenza e accessibilità*" dei dati trasmessi tramite i citati adempimenti, insistendo sul carattere telematico della pubblicazione.

In aggiunta, la revisione dei parametri che qualificano l'incubatore certificato di startup innovative, comportata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, dispone che le società che intendono accedere a questo regime agevolativo compilino una griglia informativa per dare evidenza del possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento al track-record nell'attività di supporto alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese tecnologiche. Si rende dunque necessario uno strumento informatico che garantisca, in conformità al citato comma 11, pubblicità alle informazioni inserite con questa modalità nella fase di iscrizione, nonché in quella di attestazione annuale del mantenimento dei requisiti.

Dal 13 novembre 2015 il sito <http://startup.registroimprese.it/>, realizzato dal sistema camerale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, commi 8 e 11 del decreto-legge 179/2012, riguardanti l'introduzione di una sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative e alla pubblicazione online dei dati ad essa inerenti, è stato integrato con una piattaforma che consente alla startup innovativa di caricare informazioni concernenti la propria attività economica, esaustive rispetto alla tassonomia prevista dal citato comma 12. La procedura è altamente flessibile e semplificata, non prevedendo alcuna comunicazione camerale né passaggi fisici, dal momento che le informazioni inserite vengono convalidate tramite firma digitale. La piattaforma aggrega le informazioni immesse dall'imprenditore in un'unica pagina, creando un profilo pubblico ("vetrina") facilmente navigabile per ciascuna delle imprese iscritte al regime speciale.

Tale piattaforma costituisce dunque già una buona pratica di valorizzazione dei dati di fonte camerale a fini descrittivi e promozionali, dando accesso a informazioni aggiornate e certificate a una vasta platea di potenziali investitori, ad altre imprese interessate ad avviare relazioni commerciali – secondo il paradigma dell'*open innovation* tra giovani aziende innovative e imprese mature, già sostenute da altre politiche pubbliche quali il credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla l. 190/2014, articolo 1, comma 35 –, oltre che al pubblico generale.

La presente norma estende l'approccio già sperimentato, disponendo che le startup innovative e agli incubatori certificati utilizzino la piattaforma startup.registroimprese.it per gli adempimenti di natura informativa e relativi all'attestazione di mantenimento dei requisiti di legge previsti dalla precedente formulazione dei commi 14 e 15.

Tale soluzione consente da un lato un significativo guadagno in termini di rapidità e facilità nell'adempimento, e dall'altro un miglioramento delle modalità di accesso al patrimonio informativo sulle imprese beneficiarie della normativa, in ottemperanza al dettato del citato comma 11.

Con il comma 6 è stato specificato che il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio è esteso a sette mesi per quelle società che approvano lo statuto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, giusta quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478 bis, primo comma del codice civile.

Quanto descritto si applica anche alle PMI innovative, codificate all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, cui si applicano obblighi informativi e pubblicitari corrispondenti a quelli previsti per le startup innovative.

La disposizione di cui al comma 9 reca una semplificazione alla disciplina dell'attività professionale di tinto-lavanderia con riferimento alla definizione dei requisiti di idoneità professionale, prevedendo un monte ore di formazione, più appropriato alle possibilità degli operatori, pari a 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, introducendo così un correttivo alle condizioni di accesso alla professione.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti, è di primaria importanza per il nostro Paese promuovere e incoraggiare l'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain: la norma qui proposta costituisce un primo ambizioso tentativo di introdurre con più compiutezza, oltre ai meri e primigeni utilizzi finanziari, le tecnologie basate su registri distribuiti nell'ordinamento italiano.

Viene così introdotta, al comma 1, una definizione normativa volta a rafforzare l'utilizzo di tali tecnologia nel pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica.

L'obiettivo perseguito è la garanzia di non discriminazione della validità e certezza delle informazioni e dei dati per il solo fatto che la certificazione di questi sia stata ottenuta mediante tecnologie basate su registri distribuiti.

Le tecnologie basate su registri condivisi (in inglese "*distributed ledger technology*" o "DLT"), in cui rientra altresì la tecnologia *blockchain*, sono considerata tra le innovazioni più pervasive e rilevanti degli ultimi anni, adattabili a una molteplicità di applicazioni e settori.

Cercando di semplificarne il funzionamento, si tratta di una tecnologia che consente la sincronizzazione e condivisione di dati non in un unico database centralizzato, ma in una struttura acentrica, senza un sistema di validazione centrale, ma diffusa su più nodi che la costituiscono. La condivisione, sincronizzazione e archiviazione vengono garantiti da prova algoritmica, senza intervento di validazione umano. I dati immessi nel sistema sono radunati in "blocchi", condivisi in tempo reale con gli altri partecipanti del *network* e convalidati con verifica crittografica.

Vengono quindi archiviati in ogni nodo della rete in blocchi concatenati a quelli già esistenti, da cui il nome *blockchain*, catena di blocchi. La verifica crittografica garantisce e certifica permanentemente, in tutta sicurezza e integrità, le informazioni contenute, che non possono in alcun modo essere modificate, manomesse o alterate (qualunque tentativo in tal senso verrebbe immediatamente reso visibile). È di tutta evidenza che in tal modo possono essere gestiti in sicurezza – e con la garanzia di veridicità e integrità dei dati – enormi quantità di informazioni, con costi, tempi e manutenzione notevolmente ridimensionati.

Il Parlamento europeo già nel 2016 riconosceva le immense potenzialità delle tecnologie di registri condivisi nella Risoluzione (2016/2007(INI)) osservando come questo può "*accelerare, decentrare, automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati a un costo inferiore (...) potrebbe consentire grandi innovazioni in termini di efficienza, rapidità e resilienza, creando però, al contempo, nuove sfide dal punto di vista della regolamentazione; (...) sottolinea inoltre che la DLT potrebbe essere utilizzata per aumentare la condivisione di dati, la trasparenza e la fiducia non solo tra il governo e i cittadini, ma anche tra gli operatori del settore privato e i clienti*". La Commissione Europea ha anche promosso una partnership europea sul tema cui l'Italia ha formalmente aderito il 27 settembre 2018, istituito un Osservatorio e un forum europeo per monitorare le iniziative nazionali, gli sviluppi e i risultati raggiunti da questi e lo scambio di *best practices* che possano ispirare un approccio europeo.

La DLT ha ormai travalicato i confini delle criptovalute per estendersi ad una pluralità di potenziali applicazioni. Alcuni esempi applicativi per la DLT possono essere individuati tanto nel settore pubblico quanto in quello privato quali, a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo, la gestione e archiviazione di documenti pubblici o privati (passaporti, certificati anagrafici) o di registri (aziendali, personale, scolastico), riscossione delle imposte, *smart contracts*, tracciabilità trasparente di fondi privati o pubblici, ma anche gestione di identità digitali e accesso ai servizi di *e-governement*.

Già altri Paesi hanno adottato interventi legislativi o regolamentari sulla tecnologia: Malta e Gibilterra da questo punto di vista sono forse le esperienze più avanzate; la Francia, dopo aver fortemente diminuito la tassazione sulle criptovalute, ha pubblicato un lungo studio commissionato dal Senato a dimostrare l'attenzione sul tema. La Germania ha dichiarato di voler sviluppare una strategia a tutto tondo su blockchain; l'Austria ha stanziato fondi di oltre 8 milioni di euro per finanziare studi sul tema; l'Estonia ha adottato un'iniziativa denominata *e-Estonia* che prevede altresì un programma di *e-health* basato su registri sanitari certificati e conservati su tecnologie di registri, mentre altri esempi a livello extra-UE possono rinvenirsi negli interventi legislativi attualmente al vaglio di Arizona, Colorado, Tennessee e California.

Al comma 2, viene inoltre stabilito che la condivisione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014.

Al comma 3, viene attribuita all'Agenzia per l'Italia Digitale il compito di fissare gli standard tecnici delle tecnologie basate su registri distribuiti, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, affinché la registrazione dei documenti produca gli effetti della marcatura temporale.

La norma di cui all'**articolo 3** è finalizzata a sostenere le piccole e medie imprese che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti da esse vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti precedentemente contratti con banche o intermediari finanziari vigilati.

Al fine di evitare, in tali casi, l'avvio delle azioni di recupero da parte del soggetto finanziatore – azioni che metterebbero a serio rischio la continuità aziendale, decretando, in molti casi, la “morte” di imprese che, al netto delle tensioni finanziarie connesse all'incaglio dei propri crediti commerciali verso P.P.AA., presentano buone *performance* sul fronte economico e produttivo –, la norma delinea un intervento di garanzia, realizzato mediante l'istituzione di una sezione speciale del “Fondo di garanzia per le PMI”, che mira a superare, nelle more del pagamento dei crediti da parte della P.A., le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il presupposto per l'accesso all'intervento pubblico è rappresentato, dunque, dalla sussistenza di un nesso di causalità tra la situazione di difficoltà nel rimborso di un precedente finanziamento da parte della PMI beneficiaria (certificato dalla classificazione del medesimo finanziamento in termini di “sofferenza” o di “inadempienza probabile” nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia) e l'esistenza di crediti incagliati dell'impresa verso una Pubblica Amministrazione.

In tali casi, la sezione speciale del Fondo di garanzia interviene per rilasciare una garanzia al soggetto, banca o intermediario finanziario, che ha erogato il prestito per il quale l'impresa ha incontrato difficoltà di restituzione.

In considerazione del fatto che il fine ultimo della norma è quello di assicurare continuità operativa a imprese valide e con prospettive di sviluppo, la concessione della garanzia della sezione speciale è condizionata alla sottoscrizione, tra banca (o intermediario) e PMI beneficiaria, di un piano di rientro del debito, con il quale vengono rinegoziate tra le parti le condizioni, soprattutto per quanto attiene alla durata, del precedente finanziamento.

La garanzia della sezione speciale è altresì subordinata alla cessione alla banca (o intermediario finanziario) dei crediti vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti della Pubblica Amministrazione, per un importo pari all'esposizione della banca verso l'impresa (per debito residuo e interessi, contrattuali e di mora) rilevata alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

La predetta cessione è funzionale ad assicurare che, allorquando interviene il pagamento del credito da parte della Pubblica Amministrazione debitrice, la banca (o intermediario) possa ritenersi integralmente soddisfatta (restituendo all'impresa, nel caso, l'eventuale eccedenza rispetto all'importo del proprio credito alla data del pagamento della P.A.).

Nel meccanismo delineato, dunque, l'avvenuto pagamento del credito da parte della P.A. determina la decadenza della garanzia, essendo la banca rientrata della propria esposizione.

Viceversa, nel caso in cui la PMI beneficiaria non riuscirà a onorare gli impegni assunti con il piano di rientro, a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento, la banca (o intermediario) avrà titolo per escutere la garanzia della sezione speciale.

A fronte del rilascio della garanzia, è previsto che la banca (o intermediario) versi alla sezione speciale un premio, determinato sulla base di valori di mercato. Considerato che anche la banca, e non solo l'impresa, riceve un vantaggio dall'intervento *de quo*, è previsto che buona parte del premio di garanzia versato alla sezione speciale (3/4) resti a carico della stessa banca.

Infine, la norma rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, delle modalità, misura, condizioni e limiti di concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché la disciplina dei casi di revoca della stessa.

La norma di cui all'**articolo 4**, che fissa la restituzione del finanziamento di cui al D.L. 50/2017 nel termine di trenta giorni dall'intervenuta efficacia del trasferimento dei compendi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.a. in A.S., si rende necessaria in ragione dei tempi richiesti per il compimento della procedura di cessione e dell'effettivo trasferimento dei complessi aziendali ed è dettata dall'esigenza di scongiurare qualunque soluzione di continuità nel funzionamento di tutti i servizi da essa gestiti.

In particolare, la disciplina introdotta mira a garantire in modo più efficace l'adempimento delle obbligazioni di trasporto, assunte dalla amministrazione straordinaria, per garantire il servizio di trasporto aereo senza soluzione di continuità, nonché a consentire la definizione ed il perseguimento del programma della procedura di amministrazione straordinaria fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali.

Conseguentemente, al comma 2 è prevista l'abrogazione dell'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

La norma di cui all'**articolo 5**, è volta a semplificare gli strumenti pubblici di sostegno al venture capital, potenziare questo settore e, in termini generali, rafforzare il tessuto economico-produttivo del Paese, consentendo una gestione maggiormente sinergica delle risorse, attualmente assegnate ad Invitalia, di cui al Fondo Crescita Sostenibile, al Fondo Imprese Sud e al Fondo di reindustrializzazione. Tali Fondi, accomunati dall'obiettivo di sostenere la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, non hanno potuto dispiegare appieno le loro potenzialità:

- sia perché concepiti – sulla base di interventi normativi distanti tra loro nel tempo – secondo una logica non sistemica;
- sia – con particolare riferimento al Fondo Imprese Sud – perché limitati, nella concreta operatività, da una serie di vincoli normativi d'impiego eccessivamente stringenti.

In tale prospettiva, la disposizione si propone:

- da una parte, di consentire l'utilizzo di tali risorse da parte di operatori professionali impegnati nel supporto al *venture capital* secondo logiche complessive di intervento, anche nell'ottica di intercettare risorse aggiuntive da parte di soggetti terzi;
- dall'altra, con particolare riferimento al Fondo Imprese Sud, di rimuovere i predetti vincoli normativi d'impiego, rinviandone la definizione alle ordinarie prassi di mercato.

In particolare:

Il comma 1, prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia, dell'intera partecipazione, o comunque della partecipazione di controllo, nella società di gestione del risparmio da questa utilizzata per la gestione di risorse stanziare da appositi provvedimenti normativi. Si tratta, in particolare:

- dell'art. 23 del d.l. n. 83/2012, che ha consentito al Ministero dello sviluppo economico, con DM 29 gennaio 2015, di affidare ad Invitalia, quale società *in house*, la gestione di 50 milioni di euro del Fondo Crescita Sostenibile;
- dell'art. 1, co. 897 ss., della legge n. 205/2017, che ha affidato ad Invitalia la gestione del Fondo Imprese Sud per un importo pari a 150 milioni di euro;
- dell'art. 2.2 della delibera CIPE n. 14/2018, che ha previsto l'istituzione di un "Fondo di reindustrializzazione" per un importo pari a 200 milioni di euro, successivamente affidato ad Invitalia con DM MISE del 7 maggio 2018.

La predetta cessione può essere autorizzata dal MISE nei confronti di terzi acquirenti in grado di apportare risorse aggiuntive.

Il comma 2, attribuisce il diritto di opzione all'Istituto nazionale di promozione cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), che può esercitare tale diritto nei termini e alle condizioni individuate da apposita direttiva del Ministro dello sviluppo economico con la quale autorizza Invitalia alla cessione.

I commi 3 e 4, disciplinano le modalità di esercizio dell'opzione di versamento del prezzo nonché le attività preparatorie che CDP dovrà porre in essere ai fini dell'esercizio del diritto di opzione.

Il comma 5 prevede che, laddove la cessione non abbia ad oggetto l'intera partecipazione nella società di gestione del risparmio, la restante partecipazione di Invitalia in tale società sia trasferita al MEF. La disposizione è volta ad assicurare razionalità nella gestione dell'eventuale partecipazione residua nella società di gestione del risparmio affidandola al MEF.

Il comma 6, prevede che in entrambi i casi di cessione (attraverso gara o seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte di CDP), la gestione delle attività e delle risorse già affidate a Invitalia SGR sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituito o partecipato da Invitalia SGR a seguito di operazioni di aggregazione con altri soggetti. In tal caso, Invitalia SGR continua ad osservare le disposizioni regolamentari e convenzionali del Ministero dello sviluppo economico già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tuttavia si prevede la possibilità di ridefinire i termini e le condizioni della gestione delle predette risorse, nel rispetto della normativa di riferimento, mediante la stipula di una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore. Tale convenzione sostituisce le disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano la gestione (in relazione alle risorse del Fondo Crescita Sostenibile, il DM 29 gennaio 2015; in relazione alle risorse del Fondo Imprese Sud, la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia di cui all'art. 1, co. 897, della legge n. 205/2017).

Il comma 7, prevede la possibilità di trasferire al MISE le quote detenute dall'Agenzia nei fondi gestiti da Invitalia SGR. Si precisa, quindi, che con il trasferimento della proprietà della società di gestione, lo Stato mantiene comunque la titolarità delle risorse pubbliche investite in qualità di

sottoscrittore dei fondi. In tale prospettiva, al comma 8 si prevede inoltre la possibilità per il MISE di partecipare ad un comitato strategico di indirizzo costituito dal gestore di tali risorse, nel rispetto della normativa di cui al Testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Il comma 9 introduce modificazioni di disposizioni vigenti necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

In particolare si superano alcuni limiti eccessivamente stringenti relativi all'operatività del Fondo Imprese Sud, rimettendone la disciplina al Regolamento del fondo approvato dal gestore. Più in particolare:

- l'investimento nel capitale di ciascuna impresa target non è più finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate da investitori privati indipendenti individuati attraverso una procedura aperta e trasparente (la predetta percentuale è rimessa al Regolamento del Fondo).
- l'investimento del Fondo in fondi privati di investimento mobiliare chiuso non è più soggetto al vincolo del 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi privati (anche in questo caso, la percentuale è rimessa al Regolamento del Fondo).

Resta inteso che nell'individuare percentuali diverse da quelle sopra richiamate, il Regolamento del Fondo sarà definito nel rispetto, tra l'altro, della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Con il comma 10 invece, si modifica l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevedendo la possibilità di gestione delle risorse di cui al fondo sviluppo e coesione, oggi sostanzialmente limitata a società in house del Mise, anche attraverso *un istituto nazionale di promozione come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017*.

Il comma 11, infine, prevede la riassegnazione al Mise delle risorse del fondo di reindustrializzazione, denominato Invitalia - Venture III, assegnate con delibera CIPE delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018 a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020». Le risorse così riassegnate possono essere utilizzate dal Mise per le finalità di cui al comma 1, anche attraverso il medesimo soggetto gestore (Invitalia SGR), di concerto con il Ministro per il Sud e acquisito il parere conforme della Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016.

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ...

Il **CAPO II** contiene misure urgenti di semplificazione in materia di lavoro.

L'**articolo 7**, al comma 1 la modifica proposta intende riformulare l'articolo 6 del d.lgs. CPS n. 708/1947, così come sostituito dal comma 1097 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, al fine di rendere le previsioni in esso contenute coerenti con l'assetto normativo vigente nel settore dello spettacolo e di eliminare i dubbi interpretativi e applicativi relativi all'obbligo del possesso del certificato di agibilità. Tale documento è finalizzato all'accertamento preventivo della regolarità contributiva delle imprese che "fanno agire" i lavoratori dello spettacolo nei locali di cui sono proprietarie o hanno un diritto personale di godimento, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stessi e di prevenire comportamenti di evasione o di omissione contributiva.

La disposizione, allo scopo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti a fini previdenziali cui sono tenuti i datori del lavoro del settore, prevede l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità per le sole prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo, a prescindere dalla sua durata e dalle caratteristiche della prestazione stessa. Infatti, viene eliminata ogni differenziazione tra le prestazioni di lavoro autonomo di durata superiore a 30 giorni e quelle di durata inferiore, al fine di evitare i dubbi interpretativi posti dalla norma vigente, così come introdotta dalla legge di bilancio per il 2018.

La disposizione attualmente vigente aveva già escluso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati in considerazione della sovrapposizione con le finalità perseguite dalla disciplina generale in materia di DURC.

La disposizione, inoltre, sempre in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro del settore dello spettacolo, prevede anche l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del d.lgs. CPS n. 708/1947 che subordina il rilascio del certificato di agibilità alle imprese inadempienti e a quelle che denunciano per la prima volta i lavoratori occupati, alla presentazione di apposita garanzia economica.

Al comma 2 la disposizione proposta intende abrogare l'articolo 15 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 151 il quale ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, il Libro unico del lavoro sia tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ad oggi non emanato) l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati in esso contenuti.

Tuttavia l'attuazione di tale disposizione non è stata finora ritenuta utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Peraltro essa pone in capo al Ministero un aggravio di risorse non giustificabile.

Al comma 3 la modifica proposta si rende necessaria per allineare il testo dell'articolo 29, comma 3-bis, e dell'articolo 30, comma 4-bis, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di appalto, all'assetto normativo succedutosi nel tempo.

Il vigente articolo 29 del d.lgs. n. 276, infatti, rinvia all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, che disciplina le conseguenze di un contratto di somministrazione irregolare. Tale disposizione è stata abrogata e riprodotta in modo sostanzialmente immutato nell'articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

Anche il vigente articolo 30 rinvia all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.

In particolare, il rinvio all'articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 estende la regola prevista per la somministrazione anche all'appalto irregolare, in base alla quale tutti i pagamenti effettuati, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e tutti gli atti compiuti o ricevuti nella costituzione o nella gestione del rapporto allo stesso modo si intendono come compiuti o ricevuti dallo stesso soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

Al comma 4 l'intervento normativo si rende necessario per tenere conto dell'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, quale agenzia distinta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con la modifica proposta si consentirebbe di trasmettere direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i contratti collettivi cd. "decentrati" ad esempio per accedere alle disposizioni in materia di detassazione e benefici contributivi.

I contratti depositati con la nuova modalità saranno in ogni caso resi disponibili altre amministrazioni ed enti pubblici interessati per le attività di rispettiva competenza, ivi incluso l'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso i sistemi di cooperazione applicativa previsti dal Codice dell'amministrazione digitale.

Al comma 5 la disposizione proposta intende aggiornare le modalità di elaborazione del rapporto biennale cui sono tenute le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti. In particolare, al fine di semplificare l'adempimento, la nuova disposizione prevede che i moduli siano resi disponibili già precompilati con le informazioni disponibili nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

La norma di cui all'**articolo 8**, modifica l'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ...

Il CAPO III contiene disposizioni urgenti di semplificazione in materia sanitaria

L'articolo 9 in esame, tramite una novella che aggiunge i commi da 14-bis a 14-sexies all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, reca disposizioni per la riduzione delle liste di attesa e, conseguentemente sul corretto esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

In particolare, con il comma 14-bis, per quanto concerne le liste d'attesa, si introduce una rilevante novità relativamente all'organizzazione dei CUP, posto che si chiede alle regioni e alle province autonome di assicurare che i centri unici di prenotazione (CUP) gestiscano l'offerta di prestazioni di

tutti gli erogatori che operano nel servizio sanitario regionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende ospedaliere universitarie e le strutture private accreditate.

I commi successivi, in correlazione con la previsione di cui al comma 14-bis, recano una serie di disposizioni che, intervenendo sull'esercizio della libera professione intramuraria (*intramoenia*), sono finalizzate a ridurre le liste d'attesa e promuovere il corretto esercizio della libera professione intramuraria, al fine di ribadire e garantire, che il ricorso alla stessa sia frutto della libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale, così come già previsto alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 120/2017 come novellato dal presente articolo.

Tale obiettivo viene perseguito intervenendo in duplice direzione: da una parte introducendo meccanismi di controllo regionale dell'*intramoenia*, dall'altra promuovendo l'efficienza operativa dei centri unici di prenotazione (CUP) di cui al comma 14-bis.

La norma, essendo una novella all'articolo 1 della legge 120/2007, tiene anzitutto conto di quanto ivi disciplinato, nonché dell'osservazione del fenomeno effettuata nel corso degli anni e, nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni introduce dunque meccanismi di monitoraggio e controllo dell'*intramoenia* che, senza avere finalità di natura punitiva, sono invece funzionali all'implementazione di meccanismi virtuosi per la razionalizzazione e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

In questo contesto, attuando una specifica sinergia fra le regioni e le province autonome e lo Stato (avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas) si individua per ogni regione, la figura di uno o più referenti per il monitoraggio e il controllo dell'*intramoenia*, scelti tra i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Detto controllo riguarda tutti gli erogatori che operano nel servizio sanitario regionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere universitarie insistenti sul territorio di rispettiva competenza, e ha ad oggetto l'attività in libera professione intramuraria svolta dai singoli professionisti. Attesa la complessità della questione, nonché la necessità di poter valutare il fenomeno da diversi punti di vista, la norma prevede, per lo svolgimento del monitoraggio e delle attività di controllo, che le regioni e le province autonome, ai fini della collaborazione, possano stipulare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie vigenti, protocolli di intesa con il Comando Carabinieri per la tutela della salute e con la Guardia di Finanza.

Detto monitoraggio si colloca in un più articolato contesto, posto che i dati di monitoraggio comunicati dai referenti individuati alle rispettive regioni e province autonome, sono da queste successivamente trasmessi semestralmente al Ministero della salute, che espletterà attività di verifica e controllo dei medesimi, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti del SSN, al fine di assicurare la piena garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Laddove si rilevassero criticità, rispetto alle disposizioni dettate dall'articolo 1 della legge 120/2007, come integrato dal presente articolo e dal vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, il Ministero della salute ne dà comunicazione agli enti interessati i quali, entro 60 giorni dalla comunicazione, dovranno presentare un piano finalizzato alla risoluzione del disservizio, che sarà valutato ed approvato dal Ministro medesimo entro 30 giorni dal ricevimento. La mancata presentazione o il diniego dell'approvazione di tale piano, comporta il blocco dell'attività libero professionale relativa alla disciplina oggetto del disservizio nell'ambito della struttura sanitaria di riferimento, fatta salva l'esecuzione delle prestazioni già prenotate, fino al trentesimo giorno successivo alla presentazione o approvazione del piano medesimo.

Infine, con il comma 14-sexies, fermo restando quanto disciplinato dai commi precedenti, si prevede che con intesa da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini e le modalità per includere il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa nell'ambito del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 concernente le procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria, e nell'ambito degli elementi da valutare per l'accesso alla ripartizione delle quote premiali del Fondo sanitario nazionale.

La norma di cui all'articolo 10, di particolare urgenza e necessità, in quanto intende fare chiarezza a seguito dei dubbi interpretativi sollevati, si propone di adeguare la normativa nazionale

concernente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a quella comunitaria relativa agli organismi di ricerca. Più in particolare l'intento normativo è quello di esplicitare che gli IRCCS rientrano pienamente nella categoria degli OdR e, pertanto, possono essere destinatari di fondi pubblici senza violare la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato.

Si ritiene, infatti, che la configurazione degli IRCCS, così come prevista dalla normativa nazionale, è sufficiente a soddisfare i requisiti per l'inquadramento come OdR, che il Regolamento CE 651/2014 così definisce: "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati".

In particolare, per quanto concerne il requisito della finalità principale concernente lo svolgimento di attività di ricerca, si rappresenta che lo stesso decreto legislativo n. 288/2003, recante *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3"*, all'articolo 1 comma 1, definisce gli IRCCS *"Enti di rilevanza nazionale ... che, secondo standard di eccellenza perseguono finalità di ricerca ... ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità ..."*. La stessa terminologia utilizzata dal Legislatore, dunque, pone in evidenza la finalità di ricerca come elemento distintivo di questi Istituti, di cui si accerta la permanenza ogni due anni ai sensi dell'articolo 15 del predetto decreto legislativo n. 288/2003.

Inoltre, il requisito della contabilità separata è soddisfatto in quanto da anni tutti gli IRCCS devono redigere il bilancio sezionale della ricerca, al fine di assicurare il puntuale rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del d. lgs. 288/2003, che recita: *"E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi"*, in ordine a tale adempimento lo scrivente Ministero da sempre richiede agli Istituti scrupolosa osservanza, sia in fase di rendicontazione annuale finalizzata all'erogazione dei contributi per la ricerca, come si evince dall'articolo 6 del d.P.R. 213/2001 *"Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli IRCCS con personalità di diritto pubblico e privato"*, sia in fase di verifica biennale.

Al riguardo, si evidenzia che, con DM 14 marzo 2013 come modificato dal DM 5 febbraio 2015 nel delineare la documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento del carattere scientifico e di conferma del medesimo, è stato richiesto, in relazione al requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 13 del d. lgs. n. 288/2003, l'invio, oltre che dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), anche del bilancio sezionale relativo esclusivamente all'attività di ricerca e le schede finanziarie delle singole linee di ricerca. Inoltre, l'allegato 2 al d. lgs. n. 118/2011, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, individua lo schema di bilancio sezionale della ricerca, che gli IRCCS devono elaborare.

Per quanto riguarda, inoltre, la non ingerenza delle eventuali imprese azioniste, che mira a evitare che grazie a fondi pubblici le imprese possano acquisire un vantaggio competitivo sul mercato (per restare in campo sanitario, lo sviluppo di un nuovo farmaco che consenta a un'impresa farmaceutica lo sfruttamento in esclusiva della scoperta), si rappresenta che nel caso degli IRCCS il rapporto tra la componente "ricerca" e la componente "economica" (ossia l'assistenza sanitaria erogata) non è tale da poter configurare un vantaggio competitivo. Gli eventuali prodotti della ricerca (di base o applicata), infatti, potrebbero al più condurre alla costituzione di nuove società (spin-off o start-up) o al godimento di royalties, ma non certo ad una posizione di vantaggio competitivo nel campo dell'assistenza sanitaria erogata.

Oltre agli aspetti di carattere formale appena evidenziati, occorre aggiungere che rientra pienamente nella *mission* degli IRCCS la diffusione dei risultati delle attività di ricerca mediante

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Infatti, scopo essenziale dell'attività di ricerca è la sistematica pubblicazione dei risultati nelle principali riviste mondiali, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici degli Irccs, che concorrono in maniera rilevante a porre il nostro Paese ai primi posti nelle classifiche mondiali in riferimento alla ricerca sanitaria, nonché l'alta formazione, funzione espressamente prevista dalla norma (articolo 8, comma 7, d.lgs. 288/2003).

L'**articolo 11** si rende necessario in quanto interviene cercando di risolvere, anche parzialmente, un problema di particolare rilevanza ed emergenza, da più parti evidenziato (regioni e associazioni di categoria) relativo alla carenza di personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, determinatasi negli anni a seguito del blocco del turn-over e, quindi, al reiterarsi del ricorso a forme di lavoro flessibili che hanno, conseguentemente, alimentato varie forme di precariato.

In particolare, con il presente intervento normativo, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti i livelli essenziali di assistenza e scongiurare che i servizi restino privi del necessario personale, si individuano soluzioni connesse ai fabbisogni delle risorse umane, in specie per i servizi dell'emergenza urgenza e dell'emergenza sanitaria territoriale, nonché in materia di formazione specifica in medicina generale e di formazione specialistica. Misure, quindi, finalizzate, in un'ottica di semplificazione delle procedure nonché di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, a garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale che si traduce in una migliore erogazione delle prestazioni a favore degli utenti.

In relazione a quanto sopra, con il comma 1 si dispone che, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico, che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione. Tale disposizione consente, in via transitoria, ai medici precari che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbiano maturato un'esperienza professionale con contratti di lavoro atipici (contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, altre forme di rapporto di lavoro flessibile, incarichi di natura convenzionale) nell'ambito delle reti di emergenza, anche se non in possesso di alcuna specializzazione, di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale.

Tale previsione riveste carattere d'urgenza, in quanto il personale interessato dalla stessa di fatto garantisce, ad oggi, l'erogazione delle prestazioni nel settore dell'emergenza del Servizio sanitario nazionale. Infatti, data la carenza di medici specialisti, detto personale consente il funzionamento dei servizi di emergenza-urgenza, nell'ambito dei quali con la disposizione in esame si assicura la necessaria continuità, poiché si tratta di personale che presta la propria opera in maniera pressoché stabile (prestazione del servizio per almeno 5 anni), di guisa che risulta già organicamente inserito nell'organizzazione, da un lato, garantendone la ordinaria regolarità, dall'altro costituendo personale non sostituibile, attesa la carenza di medici specialisti sopra menzionata, oltre che per i motivi organizzativi già descritti.

I **commi 2 e 3** prevedono che, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione specifica in medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possano accedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assegnazione degli incarichi convenzionali rimessi all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Tale disposizione risulta coerente con la normativa comunitaria, la quale sancisce la facoltà per gli Stati membri (Direttiva 2005/36/CE, articolo 29) di esentare dalla condizione del possesso titolo di formazione - imposta come necessaria per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale - le persone in corso di formazione specifica in medicina generale. Tale previsione consente di porre un rimedio alla circostanza, rappresentata da molte regioni, che i detti incarichi restino scoperti in esito alle procedure di assegnazione, per la carenza di medici aventi titolo alle stesse. Tuttavia, si prevede che per i medici semplicemente iscritti al corso, l'accesso sia subordinato a quello dei medici già in

possesso del relativo diploma, nonché a quello dei medici aventi già, a qualsiasi titolo, diritto all'iscrizione alla graduatoria regionale (ad es. per provvedimento giurisdizionale). Per accedere all'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, resta comunque necessario il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Come norma di salvaguardia si prevede che il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza comporti la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Il comma 4 richiama la possibilità per le regioni e le province autonome, disciplinata dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in alternativa alla limitazione del massimale di assistiti in carico, di organizzare i corsi di formazione a tempo parziale, per coloro che, in quanto iscritti, ai sensi del comma 3, possono accedere agli incarichi convenzionali. Si prevede, in ogni caso, che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. La disposizione trova la sua *ratio* nella circostanza che, parallelamente alla possibilità di accedere all'assegnazione degli incarichi ai medici in formazione, occorre garantire agli stessi un'adeguata formazione, che dovrà essere compatibile con l'incarico assegnato o attraverso una limitazione del numero di assistiti in carico o mediante la partecipazione al corso a tempo parziale.

Il comma 5 dispone che i criteri di priorità utili a regolamentare l'accesso in graduatoria dei professionisti iscritti al corso siano definiti entro sessanta giorni in sede di concertazione per la stipula dell'ACN di settore. Invero, tale è la sede naturale dove può aver luogo la concertazione fra le organizzazioni sindacali dei professionisti del settore e le istituzioni deputate ad organizzare i relativi servizi sul territorio, rappresentate dalla SISAC, concertazione finalizzata ad individuare i criteri di priorità per consentire ai professionisti coinvolti di accedere utilmente alle graduatorie regionali. Si prevede, come norma transitoria, necessaria perché le disposizioni in oggetto siano immediatamente operative, atteso il carattere di urgenza che rivestono, che nelle more della definizione dei criteri si applichino i criteri di priorità già previsti dall'ACN di settore per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

Il comma 6 novella l'articolo 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo l'inserimento, dopo il comma 1, del comma 1-*bis*. Ivi si prevede, esercitando la possibilità introdotta dalla Direttiva 2005/36/CE, all'articolo 28, che il diploma di formazione specialistica in medicina generale possa essere rilasciato a un medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Il successivo comma 7 dispone che a tali fini, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni, siano stabilite le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente, in sostituzione, anche parziale, del percorso formativo previsto attualmente dal nostro ordinamento e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 28, comma 5, terzo capoverso, della Direttiva 2005/36/CE. Infatti, tale ultimo comma stabilisce che si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione specialistica in medicina generale "ordinaria", sicché occorre stabilire in quale misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione di tale formazione "ordinaria" e sempre che il richiedente abbia acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie. Tali previsioni si rendono necessarie per consentire a coloro che sono in possesso di un titolo di formazione e di un'adeguata esperienza professionale di acquisire il diploma di medicina generale, in modo da rendere possibile ad ulteriori professionisti l'accesso agli incarichi di cui agli accordi collettivi nazionali di settore, per le motivazioni legate alla carenza degli organici di cui già si è detto.

Il comma 8 apporta una modifica all'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, abrogando le lettere *d*) e *e*). Tali lettere concernono condizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione a tempo parziale da parte delle regioni e possono ritenersi ricomprese nelle precedenti lettere *a*), *b*), e *c*), in osservanza del disposto dell'articolo 22 della Direttiva 2005/36/CE, il quale

prevede che gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale, alle condizioni previste dalle autorità competenti, facendo sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno, condizioni già riprese da tali lettere. Tale norma s'inserisce nel disegno del presente articolo ove, al comma 4, si raccomanda alle regioni l'organizzazione dei corsi a tempo parziale, per le finalità di cui al comma 2 dell' articolo medesimo.

Il comma 9 propone di superare l'attuale assetto della medicina generale prevedendo che i medici dei servizi di emergenza territoriale e i medici operanti all'interno degli istituti penitenziari non siano più inquadrati all'interno della stessa, apportando la relativa modifica all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Il comma 10 prevede che, poiché i medici titolari degli incarichi della medicina di emergenza e i medici operanti all'interno degli istituti penitenziari restano, comunque, medici convenzionati, la regolamentazione relativa all'accesso agli incarichi e la relativa disciplina trovano sede in una specifica sezione degli accordi collettivi nazionali per i rapporti con i medici di medicina generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui di cui al D.P.R. 27 marzo 1992, dell'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. n. 114 del 17 maggio 1996 e dell'Accordo tra Ministero della salute e Regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003.

Sempre nell'ottica del superamento dell'attuale fase di emergenza dovuta alla grave carenza di personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale e, nel contempo, individuando possibili soluzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, i commi 11 e 12 si prefiggono lo scopo di agevolare l'accesso dei giovani specializzandi all'esercizio dell'attività professionale. In particolare, si prevede per i medici in formazione specialistica, iscritti all'ultimo anno del relativo corso, l'ammissione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e, in caso di esito positivo di tali procedure, il collocamento in una graduatoria separata rispetto ai medici già specialisti utilmente collocati nelle graduatorie di merito.

Resta comunque fermo che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei predetti medici specializzandi, risultati idonei, è subordinata in ogni caso al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il CAPO IV reca disposizioni urgenti in materia di giustizia

La proposta normativa di cui all'**articolo 12** è finalizzata ad agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni tipiche nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, senza incidere sui diritti che la legge riserva ai legittimari.

Come è noto, la tutela dei legittimari è garantita da tre azioni: di riduzione, prevista dall'articolo 557 c.c., di restituzione contro i beneficiari diretti della donazione prevista dall'articolo 561 c.c. e, infine, di restituzione contro gli aventi causa dai donatari, prevista dall'articolo 563 c.c.

Tale sistema ha da sempre penalizzato in modo eccessivo la circolazione e l'ipotecabilità di detti beni in considerazione del pericolo di evizione derivante dall'esercizio dell'azione di restituzione di cui all'articolo 563 c.c.

Con la riforma del 2005 (L. 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente L. 28 dicembre 2005, n. 263) il legislatore ha apportato modifiche agli articoli 561 e 563 che, da un lato, hanno confermato che la tutela reale del legittimario può essere tramutata in un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato e, dall'altro, hanno sancito la disponibilità del diritto ad agire in restituzione contro gli aventi causa dal donatario e quindi la sua rinunciabilità.

Il legislatore del 2005, infatti, ha previsto che la perdita del diritto di agire in restituzione si prescrive in venti anni, anche se il donante è ancora in vita. In altri termini, a differenza dell'azione di riduzione (articolo 557 c.c.) e di restituzione contro i beneficiari (articolo 561 c.c.), l'azione di restituzione, disciplinata dall'articolo 563 c.c., è indipendente dall'evento morte.

Successivamente, la giurisprudenza (Cass. 12 maggio 2010, n. 11496) ha aderito alla teoria della dottrina dominante ed ha affermato che l'azione di restituzione di cui all'articolo 563 c.c. non si applica alle liberalità indirette: in particolare, la Cassazione ha affermato che nel caso di donazione indiretta il legittimario che agisce in riduzione può conseguire solo il controvalore del bene intestato al beneficiario e non può agire in restituzione verso il terzo.

Allo stato, dunque, alla luce di quanto esposto, le provenienze da liberalità atipiche, non necessitando di una pubblicità successiva e autonoma rispetto a quella costituita dalla trascrizione dell'atto che le contiene, sono implicitamente stabili. Viceversa, per le donazioni tipiche, gli acquisti dei terzi aventi causa dal donatario nei cui confronti è stata accolta l'azione di riduzione versano tutt'ora in condizioni di instabilità.

Con la proposta emendativa in esame, al fine di agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, attualmente, lo si ripete, gravemente penalizzata in ragione del rischio di soccombenza rispetto ad una domanda restitutoria proposta dopo la morte del donante da parte dei suoi legittimari, si prevede che i legittimari medesimi non possano richiedere, qualunque sia il momento il cui l'acquisto dal donatario si sia perfezionato, agli aventi causa la restituzione del bene donato, ma gli stessi legittimari siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito commisurato al valore del bene donato. Tuttavia, in chiave di tutela della posizione dei legittimari e in considerazione della necessità di modulare diversamente la posizione di coloro che si sono resi acquirenti in relazione al titolo della cessione, è prevista, sempre sul piano esclusivamente obbligatorio, una responsabilità sussidiaria dell'avente causa a titolo gratuito, tenuto a compensare in denaro il legittimario leso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario.

Conseguentemente si modifica coerentemente la disciplina di cui all'articolo 561 c.c. in materia di pesi e ipoteche costituite dal donatario, prevedendo l'efficacia degli stessi e il conseguente diritto di credito di credito del legittimario commisurato al minor valore del bene.

Gli articoli 2652 e 2690 c.c. sono modificati conseguentemente a quanto appena descritto eliminando la regola che prevede la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni. Al fine però di assicurare che, in caso di legittimari già agenti in riduzione, la ricostruzione abbia luogo mediante inclusione dell'immobile donato, si prevede, mediante novella dell'articolo 2653, n. 1) c.c., la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni ai fini dell'opponibilità degli effetti della sentenza nei confronti dei terzi che si siano resi acquirenti del bene in base ad atto trascritto dopo la trascrizione della domanda.

Si prevede, infine, la disciplina transitoria, specificando che la nuova regolamentazione si applica alle successioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore del presente intervento, mentre alle successioni già aperte alla predetta si continua ad applicare la disciplina previgente, ma decadono dall'azione di restituzione degli immobili donati nei confronti degli aventi causa del donatario soggetto a riduzione i legittimari che, fermo il rispetto del termine di cui all'articolo 2652, primo comma, n. 8), nel testo anteriore, non provvedano a notificare e trascrivere nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto di opposizione, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. E' precisato, sempre limitatamente alle successioni già aperte, che la disposizione transitoria appena descritta non trova applicazione in relazione a coloro che abbiano già proposto opposizione ai sensi del testo previgente dell'articolo 563, quarto comma. In difetto di opposizione spiegata nei termini predetti le nuove disposizioni trovano applicazione anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una volta decorsi sei mesi dalla medesima data.

Al fine di semplificare i procedimenti ereditari, con l'**articolo 13** si propone la redazione di un certificato di successione, mediante atto notarile, il quale potrebbe riunire in un unico documento:

- i dati relativi alla devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona eventualmente designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione;
- eventualmente, i negozi di accettazione dell'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o di rinuncia all'eredità ovvero al legato, di rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero la stipula di accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi o la conferma di eventuali disposizioni testamentarie nulle, in conformità all'articolo 590 cod. civ.;

- i dati relativi alla dichiarazione di successione, con riscossione da parte del notaio delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione, che verrebbero versate mediante il modello unico informatico. - i dati relativi alla devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

Dall'applicazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con l'**articolo 14**, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione, ...

Con la norma di cui all'**articolo 15**, si intende potenziare il processo di digitalizzazione della giustizia, incentivando l'utilizzo degli strumenti di notificazione telematica, obbligando le pubbliche amministrazioni che non hanno ancora adempiuto all'obbligo informativo di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC presso cui ricevere comunicazioni e notificazioni, ai fini dell'iscrizione nel Registro PP.AA. di cui all'articolo 16, comma 12 del citato D.L. 179/2012.

Infatti, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, l'articolo 16, comma 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aveva previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Tale obbligo di legge, tuttavia, non è stato osservato da numerose pubbliche amministrazioni, soprattutto enti locali e territoriali, rallentando così il processo di digitalizzazione della giustizia: infatti, in assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione, gli operatori giuridici si trovano costretti a dover utilizzare gli strumenti tradizionali (ufficiale giudiziario o spedizione a mezzo posta, in caso di abilitazione alle notifiche in proprio).

Quanto alla disposizione di cui all'**articolo 16**, riguardante misure urgenti per favorire la riscossione dei crediti di giustizia, si rappresenta che Equitalia Giustizia è stata costituita *ex lege* per la gestione dei crediti per spese di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115/2002; sono, inoltre, devolute a Equitalia Giustizia le attività connesse all'amministrazione del Fondo unico di giustizia (FUG), in virtù delle disposizioni previste all'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Più nel dettaglio, confluiscono nel predetto fondo le somme di denaro e i proventi:

- Oggetto di sequestro e confisca nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, anche nei confronti della criminalità organizzata (Legge n. 575/1965), o di irrogazione di sanzioni amministrative;
- Oggetto di sequestri e per i quali sono decorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta a impugnazione, senza che ne sia stata disposta la confisca o che ne sia stata chiesta la restituzione;
- Depositati presso gli intermediari finanziari in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla estinzione o dalla definizione del procedimento;
- Depositati nell'ambito di procedimenti fallimentari, per i quali siano trascorsi cinque anni dal deposito, senza che siano stati richiesti dai creditori.

Tale assetto normativo è stato recentemente modificato dall'articolo 1, commi 471 - 472, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), che ha esteso il regime sin qui riservato alle somme oggetto di provvedimenti nell'ambito del processo penale a quelle inerenti al processo civile, disponendone l'afflusso al FUG. In particolare, *"rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia": a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo*

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942; b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare; c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile; d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.”

Con riferimento alle attività inerenti al recupero dei crediti per spese di giustizia, la sensibile riduzione della produzione negli anni 2016-2017, unitamente all'incremento della produzione da imputare al carico di lavoro proveniente dalle cancellerie degli Uffici Giudiziari, si stanno ormai traducendo in una significativa crescita dei volumi di magazzino in giacenza, con potenziali negative ripercussioni sul gettito per l'Erario, in ragione sia della maturazione dei termini di prescrizione relativi alle singole posizioni di credito da iscrivere a ruolo per la loro successiva riscossione, sia dei rischi associati agli effetti indotti da mutamenti, nel corso del tempo, nel profilo patrimoniale dei debitori delle somme in discussione.

Le cause di tali criticità sono da imputare agli effetti generati dallo *spin-off* dalla holding Equitalia, che, in una logica di gruppo aziendale, ha costantemente assicurato l'espletamento, fino al 30 giugno 2017, in favore di Equitalia Giustizia, delle attività Corporate sulla base di un modello accentrato, orientato all'aggregazione dei fabbisogni delle società riconducibili allo stesso gruppo.

Tenuto conto del nuovo assetto societario impresso dal legislatore, a far data dal 1° luglio 2017, ad Equitalia Giustizia S.p.A., le lacune – in termini di un numero più contenuto di risorse umane – nelle principali funzioni di staff (Pianificazione e Controllo Strategico; Acquisti; Contabilità; Audit) hanno potuto essere colmate attingendo alla dotazione organica concentrata sulle linee di produzione, con negative ripercussioni sulla dinamica del magazzino.

Al fine di contribuire adeguatamente alla contrazione dei notevoli volumi di magazzino ancora non lavorati, assicurando, al contempo, l'implementazione, da parte di Equitalia Giustizia, delle attività connesse all'incremento di competenze determinatosi per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 471-472, della Legge n. 205/2017, la problematica sin qui rappresentata potrebbe trovare la sua naturale soluzione in un rafforzamento temporaneo delle unità di personale destinate all'assolvimento delle predette funzioni, se non fosse che le politiche di reclutamento della società in esame sono sottoposte al rispetto dei vincoli imposti alle società incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche (cd. norme “*spending review*”) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (per Equitalia Giustizia, si veda il Provvedimento dell'ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 28 settembre 2018, n. 226).

Nello specifico, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, l'articolo 9, commi 28-29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, prevede che “28. *A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....*29. *Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.*

196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo."

In particolare, tenuto presente che il 2009 è coinciso con il primo anno di operatività di Equitalia Giustizia S.p.A., dall'applicazione della predetta disposizione deriverebbe la possibilità di reclutare un contingente di risorse assolutamente insufficiente a soddisfare il fabbisogno societario utile ad incidere significativamente sia sull'arretrato da smaltire, sia sull'avvio delle attività connesse all'attuazione del cd. FUG Civile, di cui all'articolo 1, commi 471-472, della Legge n. 205/2017, indebolendo le capacità della società di contribuire positivamente alla dinamica del gettito erariale.

Per quanto attiene, invece, alle assunzioni a tempo indeterminato, l'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) circoscrive, per il triennio 2016 – 2018, la facoltà di ricorrere a tali forme di reclutamento nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Con la proposta normativa in esame, ci si accinge a rimuovere i più significativi fattori ostativi che hanno sin qui caratterizzato, a decorrere dal 1° luglio 2017, i profili organizzativi di Equitalia Giustizia, nella prospettiva di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi istituzionalmente affidati alla società dal legislatore e contribuire efficacemente all'incremento del gettito per l'Erario.

Il CAPO V contiene disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti.

All'**articolo 17**, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, il comma 1 contiene modifiche al codice dei contratti pubblici di seguito illustrate.

- La modifica di cui alla lettera a) concernente l'articolo 23 del codice, in materia di progettazione, eliminando il decreto previsto al comma 3 bis dell'articolo in parola, mira a semplificare ed accelerare le procedure, con particolare riferimento alla progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ripristinando, a regime, le disposizioni transitorie di cui all'articolo 216, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo che riproducono l'articolo 105 del d.P.R. n. 207/10. Di conseguenza, con la modifica di cui alla lettera m) viene abrogato in parte *qua* l'articolo 216, comma 4 del codice.
- Le modifiche di cui alla lettera b), concernenti l'articolo 36 del codice, sono volte alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria. In particolare, con le modifiche di cui ai punti 1 e 2, si consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di importo inferiore euro 2.500.000, fermo restando l'obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiori a detta soglia. La modifica di cui al punto 3), nel rispetto dell'articolo 56 della direttiva comunitaria 2014/24/UE ed in analogia a quanto già avviene nei settori speciali, prevede, per i contratti sotto la soglia comunitaria, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, garantendo, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente. La modifica di cui al punto 4) in tema di DGUE, è tesa ad assicurare maggiormente la semplificazione nei sistemi e nelle procedure che prevedono una preliminare fase di ammissione/abilitazione, come nel caso del mercato elettronico e del sistema dinamico di acquisizione, per lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- Le modifiche di cui alla lettera c), inerenti all'articolo 80 del codice, si riferiscono ai motivi di esclusione. Le modifiche di cui ai punti 1) e 2), riferite ai subappaltatori, sono necessarie per coordinare la norma con le novellate disposizioni concernenti l'articolo 105 del codice e, soprattutto, per allineare la disposizione alle direttive comunitarie che non prevedono l'esclusione del concorrente per carenza di requisiti del subappaltatore. Le modifiche contenute nel medesimo punto 2), relative al grave illecito professionale, sono tese ad allineare il testo

dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del codice alla direttiva comunitaria 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell'attuale lettera c) dell'articolo 80, comma 5 del codice, eliminando, di conseguenza, la lettera f-bis. Le modifiche di cui al punto 3) intervengono, invece, sul comma 10 al fine di distinguere le fattispecie in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna dalle altre ipotesi di cui al comma 5, per le quali si chiarisce che i tre anni decorrono dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Si precisa, poi, che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

- La modifica di cui alla lettera d), relativa all'articolo 95 del codice, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione, estende, nell'ottica della semplificazione, la facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria; ciò in quanto, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con le modifiche relative alle lettere e) e h), riferite agli artt. 105 e 174 del codice, concernenti il subappalto nell'ambito, rispettivamente, dei contratti di appalto e di concessione, si è proceduto, sempre in un'ottica di semplificazione, a rendere facoltativo l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), rimettendo la scelta in merito alle stazioni appaltanti, atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore. Di conseguenza si è effettuato un coordinamento tra le novellate disposizioni in materia di subappalto negli appalti e nelle concessioni e le disposizioni relative alle cause di esclusione di cui all'articolo 80.
- La modifica di cui alla lettera f) concernente l'articolo 113 del codice mira a riconoscere l'importanza di alcune attività espletate all'interno dell'amministrazione connotate da un maggiore impegno e responsabilità, incentivandole.
- La modifica di cui alla lettera g) relativa all'articolo 133, comma, 8 del codice, riguardante l'inversione dell'ordine procedimentale delle attuali fasi di gara, introduce, in coerenza con il nuovo comma 5-bis dell'articolo 36 (lettera b), punto 3) disposizioni atte a garantire maggiormente l'imparzialità e la trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.
- La modifica di cui alla lettera i), relativa all'articolo 216 è conseguenziale alle modifiche apportate al comma 1, lettera a).

Con il comma 2 si introduce una norma transitoria inerente all'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici novellate dal presente decreto, al fine di assicurare l'effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.

La proposta normativa contenuta nell'**articolo 18**, riguardante i poteri sostitutivi in caso di inottemperanza dei concessionari in materia di interventi sulle dighe è diretta a modificare la precedente norma che recita: "14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. "

Detta norma prevedeva, infatti, l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di inottemperanza dei concessionari ad obblighi o prescrizioni riguardanti accertamenti tecnici e progettazioni di interventi sulle dighe. La norma da modificare, emanata con lo scopo di favorire interventi sulle dighe in casi di inerzia dei concessionari, si pone tuttavia in contrasto con le competenze in materia di concessioni di derivazione, attribuite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alle Regioni. La disposizione originaria è risultata inapplicabile, creando una commistione di responsabilità tra autorità di controllo e gestore, rischiando di incentivare l'inottemperanza alle prescrizioni proprio da parte degli enti inadempienti, che possono ritenere preferibile l'intervento in propria vece dell'Amministrazione, essendo la rivalsa un deterrente non sufficientemente efficace dati i tempi delle relative procedure. Si ritiene pertanto preferibile, e conforme al vigente riparto di competenze tra Stato e Regioni, riportare in capo alle Regioni, titolari della gestione delle risorse idriche, le iniziative da adottare nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti, in base alla normativa in materia di utilizzazione di acque pubbliche, potendo in base a tali norme le regioni individuare diverso soggetto concessionario o gestore o procedere ad un esercizio d'ufficio delle opere. Restano fermi le distinte sanzioni amministrative poste per le inadempienze citate dall'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 594, e i poteri in capo a questo Ministero (tramite la Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche) di ordinare la riduzione del livello di invaso autorizzato fino al vuotamento del serbatoio artificiale nei casi disciplinati dall'articolo 18 del d.P.R. 11 novembre 1959, n. 1363, e dall'articolo 24, comma 6, lettera f), del d.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85.

Il **CAPO VI** contiene disposizioni urgenti di semplificazione in materia di agricoltura e di ambiente.

La proposta di cui all'articolo 19, contenente misure di sostegno per i coadiuvanti agricoli è finalizzata a positivizzare quanto già chiarito dalla prassi amministrativa secondo cui i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti anch'essi nella gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti, hanno diritto di beneficiare della medesima disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola coltivatori diretti al cui esercizio i medesimi familiari partecipano attivamente. Ai fini dell'applicazione della predetta disciplina fiscale non si rinviene una specifica definizione di coltivatore diretto la quale, invece, è contenuta in molteplici disposizioni di legge settoriali (es. articolo 6 della legge n. 203 del 1982; articolo 31 della legge n. 590 del 1965; artt. 1647 e 2083 cod. civ.; ecc.) da cui è facilmente desumibile il dato comune secondo cui, allo scopo della dimostrazione dell'apporto lavorativo necessario al soddisfacimento delle necessità colturali dei terreni su cui viene esercitata l'attività d'impresa agricola, il titolare dell'azienda è legittimato a computare non solo il proprio lavoro ma anche quello dei propri familiari che lo coadiuvano nell'impresa.

Peraltro, stante il pacifico riconoscimento ai fini previdenziali della qualifica di coltivatore diretto anche agli appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'azienda che esercitano anch'essi l'attività d'impresa, nell'attuale dato complessivo degli iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS sono ricompresi anche i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto, da ciò conseguendo che le vigenti disposizioni di legge volte a riconoscere alcune importanti prerogative soltanto a favore degli esercenti attività d'impresa agricola iscritti nella relativa gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti devono ritenersi applicabili anche ai familiari coadiuvanti in possesso della medesima condizione legittimante l'accesso a tali agevolazioni, qual è l'iscrizione previdenziale agricola.

Ciò posto, al fine di uniformare l'applicazione della disciplina fiscale riferita ai coltivatori diretti da parte delle diverse Amministrazioni pubbliche competenti, la proposta intende equiparare ai

coltivatori diretti i loro familiari coadiuvanti, senza che da tale equiparazione discendano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto di quanto sopra argomentato a proposito dell'attuale considerazione dei coadiuvanti familiari all'interno della platea dei soggetti iscritti alla gestione previdenziale agricola su cui è stato parametrato l'ammontare della spesa pubblica relativa alle singole disposizioni di legge.

Quanto all'**articolo 20**, riguardante semplificazioni in materia di tariffe per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, facendo riferimento ai costi relativi alla presentazione, riesame, verifiche di controlli sulla base del nuovo tariffario approvato con il DM 6 marzo 2017, n. 58 – che prevede le quote minime senza alcuna differenza tra comparti produttivi – la stima delle tariffe applicabili al settore agricolo e, in particolare, zootecnico, non risultano ragionevoli e proporzionate alle effettive realtà del settore. La disposizione recepisce l'opportunità di trattare in modo separato e differenziato le procedure in materia di autorizzazione integrata ambientale che riguardano le imprese agricole, anche allo scopo di definire tariffe ragionevoli e proporzionate alle effettive realtà del settore che, a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58, non risultano adeguate.

Al fine, quindi, di assicurare adeguata considerazione delle esigenze del settore, considerate le innumerevoli peculiarità dello stesso, è opportuno definire una procedura dedicata per le imprese agricole e, in particolare, per le imprese zootecniche, che coinvolga anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Quanto all'**articolo 21**, riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto l'obiettivo principale dell'istituto dell'*End of Waste* (EoW) è quello di generare percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi obiettivi fondamentali, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero.

Nel contesto dell'economia circolare, l'istituto dell'EoW deve trovare massima diffusione in quanto rappresenta una misura concreta per realizzare, secondo i principi del diritto europeo, *“una società del riciclo e recupero”*; difatti tale istituto consente ai materiali risultanti da processi di riciclaggio o di recupero di essere nuovamente introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini. La pretesa europea di realizzare una società del riciclo e del recupero emerge chiaramente sin dalle premesse della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti laddove si stabilisce che *“La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse”* (cfr. considerato 28). Ed ancora *“Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati”* (cfr. considerato 29).

Con l'intento di dare massima attuazione ai principi dell'economia circolare e della società del recupero e del riciclaggio, in ambito europeo è stato elaborato l'istituto dell'*End of Waste* disciplinato dall'articolo 6 della Direttiva 2008/98/Ce (come modificata dalla della Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, n. 851).

La disposizione in parola prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Ai sensi del paragrafo 2 del predetto articolo 6, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti; laddove non siano stati stabiliti criteri a livello europolitano, ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti (cfr. paragrafo 3).

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535 (cfr. paragrafo 5).

A livello di ordinamento nazionale si evidenzia che l'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, al comma 1, prevede che un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un'attività di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo), e soddisfa criteri specifici adottati nel rispetto delle condizioni già stabilite nella Direttiva rifiuti.

L'articolo 184-ter prevede, inoltre, che i criteri specifici di cui al comma 1 siano adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina europea ovvero, in mancanza di criteri comunitari, "caso per caso" per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La proposta di emendamento interviene sul citato articolo 184-ter prevedendo modalità – alternative all'emanazione dei specifici decreti ministeriali di cui al comma 2 utilizzabili sino alla data di entrata in vigore di questi ultimi – attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso" ciò al fine di dare massima diffusione all'istituto dell'EoW.

La proposta, inoltre, prevede l'introduzione di criteri, di carattere generale, al fine di garantire l'uniformità e l'armonizzazione sull'intero territorio nazionale delle attività di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso". Solo a seguito dell'adozione, con apposito decreto, dei citati criteri generali potranno essere rilasciate autorizzazioni caso per caso.

Nello specifico, il comma 6 dell'articolo dispone che, per ciascuna tipologia di rifiuti, i criteri specifici di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto dei criteri generali da adottarsi con il decreto di cui al comma 7, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il decreto ministeriale di cui al comma 7 individua i criteri generali, anche relativi alle verifiche in ingresso dei rifiuti e ai controlli da effettuare sulla sostanza o sull'oggetto a seguito dell'operazione di recupero.

Con l'articolo in esame si disciplina il regime transitorio dei provvedimenti autorizzatori rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Nello specifico, viene disposto che le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono fatte salve, ove conformi alle condizioni elencate al comma 1 dell'articolo 184-ter.

Ove venga adottato il decreto di cui al comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, il produttore è tenuto a presentare all'autorità competente un'istanza di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Ove venga adottato il decreto di cui al comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, il produttore è tenuto a presentare all'autorità competente un'istanza di aggiornamento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Si rappresenta, infine, che l'approvazione e l'entrata in vigore del testo normativo proposto nella presente sede è caratterizzata da requisiti di straordinaria necessità ed urgenza atteso che, come evidenziato in precedenza, l'articolo 184-ter, d.lgs. n. 152/2006, recando la disciplina in materia di EoW, richiede l'emanazione di appositi decreti ministeriali che fissino, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1 della medesima disposizione, i criteri specifici soddisfatti i quali un rifiuto per cessa di essere qualificato come tale.

Tuttavia, l'iter per addivenire alla pubblicazione dei vari regolamenti ministeriali è complesso ed articolato posto che la redazione dei singoli atti normativi, che prevedono la verifica dell'assenza di rischi per la salute e l'ambiente, viene condotta in sinergia con gli istituti scientifici ISPRA ed ISS, ognuno per le proprie competenze. Una volta definito il contenuto, i regolamenti devono acquisire il parere favorevole del Consiglio di Stato ed essere notificati alla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del 09 settembre 2015.

Conseguentemente, nelle more dell'emanazione di tali decreti ministeriali, è necessario prevedere esplicitamente, con estrema urgenza, meccanismi *End of Waste* che consentano di non procrastinare ulteriormente la realizzazione dell'economia circolare; l'affermazione della società del recupero e del riciclo; la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti come richiesto dall'Unione europea. Tuttavia, al fine di garantire l'uniformità e l'armonizzazione sull'intero territorio nazionale delle attività di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso", devono essere dettati criteri generali ai sensi del comma 7 dell'articolo.

Da qui l'urgenza e la necessità di adottare la proposta normativa che consenta alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ex articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la facoltà di stabilire - previo espletamento di adeguate istruttorie - i criteri specifici per la cessazione della qualifica dei rifiuti, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006.

Si ribadisce che la proposta normativa si pone pienamente in linea con la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e con le linee guida della Commissione europea del 2012 che attribuiscono al singolo Stato membro, anche attraverso le strutture amministrative a tal fine preposte, la facoltà di sviluppare criteri *End of Waste* "caso per caso", e quindi anche nell'ambito di una specifica autorizzazione ambientale.

Dalla presente proposta normativa non derivano maggiori oneri a carico della spesa pubblica.

Quanto all'articolo 22, riguardante i rifiuti prodotti dagli agriturismi, si rappresenta che molti comuni, come già avvenuto con la Tarsu e con la Tares, sono soliti equiparare l'attività agrituristicamente a quella turistico-alberghiera applicando agli agriturismi le medesime tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera.

Tale equiparazione è motivata dal fatto che non essendo previsto un codice Ateco per l'agriturismo, le relative normative di riferimento prevedevano l'assimilazione ad una categoria omogenea.

Dal punto di vista della qualità dei rifiuti prodotti non vi è alcuna distinzione fra l'attività turistico-alberghiera e quella di agriturismo in quanto si tratta della stessa tipologia di rifiuti soggetti a smaltimento. Quello che invece differenzia le due attività riguarda la qualità del servizio prestato da parte del comune che gestisce lo stesso in regime di privativa. Infatti, mentre gli alberghi usufruiscono di un servizio puntuale di raccolta localizzato in prossimità delle stesse strutture alberghiere, viceversa per quanto concerne gli agriturismi, ubicati necessariamente fuori dal perimetro urbano, la raccolta avviene, il più delle volte, presso il primo punto di raccolta utile.

Ciò significa che il servizio di raccolta è parziale in quanto il titolare dell'agriturismo si fa carico del trasporto dei rifiuti al suddetto punto di raccolta che, nelle maggior parte dei casi, risulta distante dall'azienda agricola.

Se è pur vero che le normative in materia di Tarsu e di Tares hanno previsto la possibilità per i comuni di inserire nei rispettivi regolamenti una particolare riduzione tariffaria, non superiore al 40 per cento, nei casi in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nella maggior parte dei casi gli stessi comuni non l'hanno applicata. Per tale considerazione, si rende quindi opportuno, ricomprendere fra i locali cui è possibile applicare la riduzione tariffaria ai fini della TARI anche gli agriturismi che, sebbene qualificati, ai fini fiscali, come fabbricati strumentali dall'articolo 9, comma 3-bis, lettera e), del D.L. 557 del 1993, tuttavia sono ancora equiparati agli alberghi per quanto riguarda la produzione di rifiuti solidi urbani e la relativa tassazione connessa al loro smaltimento.

La norma di cui all'articolo 23 dispone la soppressione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, il quale, introdotto nel 2010 (a mezzo del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) ha presentato, nel tempo, notevoli criticità applicative, restando di fatto per la gran parte inattuato fino alla data odierna.

Questo Ministero intende pertanto definire un nuovo sistema di tracciabilità, al fine di superare le predette criticità, garantire la certezza del diritto e tutelare l'affidamento degli operatori. La conclusione della gestione dell'attuale sistema di tracciabilità dall'attuale concessionario prevista al 31 dicembre 2018 è così funzionale all'avvio di un nuovo percorso finalizzato a rendere il sistema di tracciabilità più efficace, più efficiente, più semplice e meno oneroso.

La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone inoltre nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano *"un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani"* (così il nuovo articolo 11-bis inserito nella Direttiva 2008/98/CE). Il considerando n. 58 della Direttiva medesima pone la necessità (in riferimento ai rifiuti pericolosi) di *"potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri"* chiarendo che *"la raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione"*. In considerazione dell'evoluzione tecnologica che ha interessato il settore, dal 2010 (anno di introduzione del SISTRI) ad oggi, la definizione, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni euro unitarie, di un nuovo sistema di tracciabilità, è volto a consentire di rendere maggiormente efficace ed effettiva la tracciabilità stessa (si stima che la messa a punto del nuovo sistema consentirà di rendere tracciabile il 90% dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, a fronte di una percentuale vicina al 65% del sistema attuale).

In tale ottica, il modello di sistema che è in corso di definizione prevede che l'organizzazione e la gestione del sistema verrà effettuata direttamente, mediante internalizzazione, dal Ministero stesso, il che determinerà notevoli risparmi di spesa e un efficientamento del servizio.

La scelta effettuata è in linea con l'ordinamento eurolunitario di riferimento, il quale prevede tre distinte modalità di gestione dei servizi, ivi compresa quella *"diretta"* (anche tramite il c.d. *in house providing*).

In tale ottica, si pone come necessaria la soppressione del secondo periodo del comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, la modalità di affidamento del servizio prevista dalla disposizione in parola è, attualmente, quella della concessione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

A fronte della soppressione del sistema SISTRI, dal 1o gennaio 2019 i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI medesimo effettueranno tali adempimenti secondo il sistema tradizionale "cartaceo", potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006.

L'obbligo di effettuare gli adempimenti di tracciabilità secondo il modello cartaceo (registro di carico e scarico, FIR e MUD), anche utilizzando modalità di trasmissione dati digitali, ai sensi dell'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stabilito dalle disposizioni di cui al terzo comma della disposizione in esame, la quale, riprendendo in sostanza la formulazione di cui all'articolo 11, comma 3-bis del decreto legislativo 101/2013, prevede che fino alla definizione del nuovo sistema, ed alla piena operatività dello stesso, i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI e coloro che vi abbiano volontariamente aderito effettuino gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Si garantisce così una piena continuità in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, evitando qualsiasi "vuoto normativo" e consentendo altresì agli operatori di utilizzare modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità (registro di carico e scarico, FIR e MUD) già vigenti da tempo, sfruttando eventualmente le tecnologie digitali per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Viene garantita altresì l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante il richiamo all'applicabilità dell'articolo 258, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Il **CAPO VII** contiene disposizioni urgenti di semplificazione in materia di pubblica amministrazione

L'**articolo 24** reca semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca e di alta formazione artistica, musicale e coreutica:

commi 1-3 – L'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuato attraverso il Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso concorso composto da un concorso di ammissione e un corso di formazione dirigenziale.

Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e una orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate le prove scritte e orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti messi a bando nella percentuale del venti per cento in più. Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.

Come risulta evidente dalla lettura nella normativa primaria e secondaria, il modello concorsuale così delineato si sostanzia in una procedura estremamente lunga e complessa, inidonea, in prima applicazione, a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche. Nell'anno scolastico 2018/19 sono 1.536 i posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili. Nel 2017/18, le reggenze assegnate sono state 1.748, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali.

Nell'ottica di accelerare, in prima applicazione, lo svolgimento della procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che se svolta secondo quanto previsto renderebbe impossibile le immissioni in ruolo a decorrere dal 2019/2020, e dunque nel preminente interesse alla funzionalità del sistema scolastico, si propongono le modifiche di cui alla norma in questione, che intendono peraltro

razionalizzare senza nulla perdere degli elementi qualitativi del percorso delineato dal DM 138/2017.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, al corso-concorso bandito nella Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento al reclutamento dei dirigenti scolastici preposti alle scuole di lingua slovena o bilingue.

comma 4 – La legge n.1378 del 1956 ed il regolamento approvato con DM 9 settembre 1957, prevedevano che i diplomi di abilitazione professionali venissero rilasciati a firma del Ministro. Successivamente, tenuto conto che gli esami di Stato sono svolti presso le singole Università autorizzate dal Ministero, e a seguito della Legge n.168/1989 che ha conferito autonomia agli Atenei, si è proceduto alla delega di firma ai Rettori, ma le pergamene sono sempre state fornite dal Poligrafico dello Stato su richiesta del MIUR che riceve dalle varie Università il quantitativo annuo del fabbisogno. Ciò comporta un forte ritardo nella consegna alle Università dei Diplomi e un problema di deposito di ingenti quantità di carte valori presso la sede della Direzione Generale competente presso il MIUR, che comunque sta provvedendo a decentrare il recapito degli stessi direttamente presso le sedi universitarie.

Considerato che nel caso delle lauree triennali (professioni sanitarie) e quinquennali (restauro) aventi valore abilitante i diplomi vengono direttamente rilasciati dalle Università, che d'altra parte ricevono le tasse per il loro rilascio, si propone l'unità norma per decentrare del tutto i diplomi di abilitazione a seguito degli esami di Stato.

comma 5 – Con questa norma si estende anche alle Università statali e alle istituzioni AFAM la disposizione già in vigore per gli enti pubblici di ricerca (cfr. articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016) che non obbliga gli enti al ricorso al MEPA per l'acquisto di beni e servizi destinati all'attività di ricerca.

La disposizione trova giustificazione nell'elevata specializzazione delle dotazioni laboratoriali destinate all'attività di ricerca, il cui acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è impossibile, o, peggio, potrebbe persino essere controproducente ai fini dell'acquisizione di offerte economicamente vantaggiose.

L'**articolo 25**, che reca adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione, interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.

Attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;
- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi

medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.

L'**articolo 26**, recante misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Trattasi di disposizione che, nel confermare l'analogia facoltà prevista per l'anno 2018 dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, elimina qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla possibilità di procedere alla copertura di tutti i posti in organico che si rendono vacanti in considerazione delle cessazioni dal servizio verificatisi nell'anno precedente, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni non solo una migliore e più razionale programmazione dei propri fabbisogni e della proprie attività, ma anche di ridurre l'età media del personale dipendente, attraverso l'ingresso di nuove professionalità.

Al contempo, viene previsto che il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 venga elaborato dalle Amministrazioni, destinatarie della previsione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali (digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva) indispensabili per un miglioramento concreto dell'azione amministrativa, così come della qualità dei servizi erogati. Viene precisato che, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile.

Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, viene previsto, per il triennio 2019 – 2021, che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere, senza attendere l'autorizzazione prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e senza il preventivo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo:

- a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione maturate per ciascun anno;
- b) successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà assunzionale, all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio al netto delle risorse di cui alla precedente lettera a), secondo modalità semplificate (per quanto concerne, in particolare: la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame; la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni; il contenuto delle graduatorie concorsuali che non danno luogo alla dichiarazione di idoneità, fatto salvo lo scorrimento delle stesse fino a concorrenza dei posti banditi) definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il controllo in ordine all'effettivo rispetto delle facoltà assunzionali da parte delle Amministrazioni che intendono avvalersi delle modalità accelerate per il reclutamento del personale è assicurato attraverso l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento.

Al comma 6, ultimo periodo, viene precisato che le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali saranno utilizzate esclusivamente per i posti banditi.

Infine, al comma 7, si tiene conto, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 27**, recante disposizioni in materia di buoni pasto, è finalizzato a porre rimedio ai gravi disservizi verificatisi nell'utilizzazione dei buoni pasto forniti dall'aggiudicatario dei lotti n. 1 e n. 3 della Convenzione BP 7 e del lotto n. 5 della Convenzione BPE 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, essendo intervenuta la risoluzione delle convenzioni relative a tali lotti da parte della stessa Consip S.p.A..

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni aderenti alle Convenzioni in parola richiedano la restituzione dei buoni pasti distribuiti al personale dipendente e dallo stesso non utilizzati, procedendo, altresì, alla sostituzione previa sottoscrizione di nuovi contratti finalizzati all'acquisto di buoni pasto sostitutivi.

Il comma 2 attribuisce a Consip S.p.A. la gestione del recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della Società aggiudicataria dei predetti lotti 1 e 3 e del predetto lotto 5, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva. Le somme recuperate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti, il versamento in favore di ciascuna amministrazione avverrà in proporzione all'entità del proprio credito. In ogni caso, ciascuna amministrazione potrà essere tenuta a esercitare le azioni dirette ad ottenere la soddisfazione dei crediti non ottenuta mediante le iniziative poste in essere da Consip S.p.A.. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2, viene inoltre stabilito che Consip si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra le amministrazioni, che non dispongano di risorse proprie per la acquisto di buoni pasto sostitutivi da rifornire ai dipendenti con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

Resta fermo l'obbligo dell'amministrazione di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti del fornitore. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

Il fondo è stato commisurato ad una stima effettuata sul valore dei buoni pasto non utilizzati dai dipendenti in quanto non spendibile, per i quali dovrà provvedersi al tempestivo rimborso.

A tal fine, si è preso in considerazione il valore dei buoni ordinati dalle amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018: tale importo è pari a circa euro 20 milioni (ordinati su convenzione BP-7 e su convenzione BPE).

Il valore delle cauzioni, che saranno escusse per l'inadempimento della società aggiudicataria e che quindi costituiscono un sicuro recupero da ridistribuire tra tutti gli enti danneggiati in proporzione al proprio credito, ammonta complessivamente a circa euro 17 milioni (12 milioni per BP-7 e 5 milioni per BPE).

Con l'**articolo 28**, riguardante le strutture informatiche della Presidenza del Consiglio dei ministri

DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO

RELAZIONE TECNICA

Quanto all'**articolo 1**, recante misure di semplificazione per le imprese, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione del fatto che la piattaforma informatica in parola (<http://startup.registroimprese.it/>) è già attiva e la sua gestione rappresenta dal 2013 un'attività corrente delle camere di commercio nell'ambito della gestione del Registro delle Imprese.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. startup*	10.000	11.800	13.074	13.921	14.462	14.798	≈15.000
Costo stimato (€)**	3.098.700	3.656.466	4.050.064	4.313.700	4.480.038	4.584.124	4.646.700

* popolazione startup innovative stimata a inizio anno

** N. startup * 309,78 euro

Il *trend* di crescita della popolazione delle startup innovative è stimato come base empirica utilizzando i dati della sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012. Il periodo osservato è quello compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 giugno 2018. Durante tale periodo, il tasso di natalità (in termini di nuove iscrizioni alla sezione speciale) supera quello di abbandono (inteso come startup innovative cessate o fuoriuscite dalla sezione speciale per aver perso i requisiti di legge) con un margine che, pur attestandosi a fine 2018 ancora su valori significativi, appare in costante diminuzione. Ciò si deve al graduale incremento del numero di startup innovative che raggiungono il limite di cinque dalla data di costituzione, termine massimo previsto per la partecipazione al regime speciale. Tale incremento riflette la crescita costante del numero medio di iscrizioni registratosi ogni anno a partire dall'introduzione del regime speciale.

La stima qui presentata assume prudenzialmente che il tasso di crescita della popolazione, pari al 18% tra il 2019 e il 2020, diminuisca ogni anno del 40% a partire dal 2021, portando a un assestamento del numero complessivo delle *startup* intorno alle quindicimila unità a partire dal 2025.

L'onere annuo derivante dal mancato gettito è calcolato moltiplicando la popolazione complessiva delle startup stimata a inizio anno per il valore dell'imposta, pari a 309,87 € per le società il cui ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro, come avviene per la quasi totalità delle startup innovative (98,5%). L'onere maggiore derivante dalla restante quota di startup innovative che presentano un capitale superiore, pari all'1,5% della popolazione complessiva, è più che compensato dalla quota di startup innovative, pari al 2%, già esonerate dall'imposta in quanto costituite in forma cooperativa. Nella stima sopra esposta si assume prudenzialmente che i due valori si annullino.

La norma di cui all'**articolo 2**, riguardante definizione di tecnologie basate su registri distribuiti, non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all'**articolo 3**, riguardante sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, si rappresenta che dopo alcuni anni di progressiva diminuzione, i tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione sono tornati, nel 2018, ad aumentare. Se, nel 2017, i debiti venivano pagati, mediamente, dopo 95 giorni dall'emissione della fattura – contro i 30 giorni ordinariamente stabiliti dalla normativa europea che, nel 2012, è intervenuta per regolamentare la

materia, che possono salire a 60 per alcune particolari tipologie di forniture, come quelle sanitarie – nell'anno in corso, la media è salita a 104 giorni.

L'Italia continua, dunque, a essere “maglia nera” in Europa per quanto riguarda i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, con un valore (pari, come detto, a 104 giorni, nel 2018) più alto di 63 giorni rispetto al dato medio europeo.

Anche la dimensione del fenomeno, seppur diminuita nel corso degli ultimi anni, resta importante. Sulla base di dati riportati nella “Relazione annuale 2017” di Banca d'Italia, lo *stock* di debiti commerciali in capo alla Pubblica Amministrazione italiana sarebbe diminuito, tra il 2016 e il 2017, dal 3,8% al 3,3% del PIL.

Sulla base dei dati contenuti nel sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope) tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le Pubbliche Amministrazioni hanno transazioni aperte per circa 160 miliardi di euro. Di queste, la quota per la quale si registrano ritardi nei pagamenti delle fatture ammonta a circa 38 miliardi di euro.

La norma in commento intende, dunque, affrontare tale problematica aperta, non in termini generali (rispetto, dunque, all'intero *stock* di 38 miliardi di euro di debiti per i quali si registrano ritardi nei pagamenti) ma, essenzialmente, per attenuare gli effetti negativi sulla situazione finanziaria delle PMI creditrici determinati, appunto, al ritardato pagamento delle fatture da parte della P.A.

Non è, evidentemente, agevole determinare quale sia, precisamente, la quota dei predetti 38 miliardi di euro attribuibile a debiti vantati da imprese di “piccola e media dimensione” che, per effetto del ritardato incasso di crediti verso P.A., siano entrate in una situazione di difficoltà nella restituzione di precedenti linee di prestito bancarie, data la indisponibilità dei dati della Centrale dei rischi per soggetti diversi dalle banche, dagli intermediari finanziari vigilati e dai singoli prenditori interessati. Si può, tuttavia, ritenere che solamente una parte, seppur non trascurabile, dei 38 miliardi di euro possa essere attribuibile a tale tipologia di situazioni e che possa, dunque, rientrare nel perimetro dell'intervento in argomento.

La scelta operata è quella di ricorrere a uno strumento sperimentato e di successo quale è il Fondo di garanzia per le PMI. La dotazione finanziaria della sezione speciale di 50 milioni di euro è posta a carico delle vigenti disponibilità del Fondo di garanzia e non comporta, dunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul piano tecnico, la scelta di utilizzare l'impianto tecnico del Fondo di garanzia per le PMI è connessa sia all'importante “effetto leva” delle risorse pubbliche che la garanzia, notoriamente, genera, sia alla possibilità di ritirare la garanzia – con conseguente svincolo delle risorse pubbliche impegnate in termini di accantonamento per il rischio – una volta che l'Amministrazione debitrice abbia adempiuto al pagamento del debito commerciale.

In tal senso, con una iniziale dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, in virtù dell' “effetto moltiplicatore” – che sarà, comunque, più contenuto rispetto a quello del Fondo di garanzia, in considerazione della obiettiva, maggiore rischiosità degli impieghi della sezione speciale *de quo* rispetto a quelli, ordinari, del Fondo – si può arrivare a rilasciare garanzie per un importo di circa 300/350 milioni di euro. Immaginando un valore medio della garanzia rilasciata dalla sezione speciale di 150.000 euro per impresa (in linea con il valore medio della garanzia rilasciata dal Fondo), si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 1.600/1.700 piccole e medie imprese.

Il numero delle garanzie rilasciabili e delle PMI garantibili dalla sezione speciale saranno, tuttavia, ancora più elevati nel medio-lungo termine per effetto degli svincoli di risorse che, man mano, saranno effettuati nel momento in cui le P.A. debtrici provvederanno al pagamento del debito, che consentiranno alla sezione di effettuare nuovi impegni (cosiddetto “effetto rotativo” dell'intervento).

Ovviamente, le risorse della sezione speciale sconteranno anche una riduzione per effetto dei pagamenti in garanzia che la stessa sezione potrà essere chiamata a fare in quei casi in cui la PMI non sia stata in grado di adempiere agli impegni assunti con la banca nel “piano di rientro del debito” e, non sia, nel frattempo, intervenuto il pagamento della fattura da parte della P.A. Tuttavia, il pagamento di un premio di garanzia conformato ai valori di mercato – che tenga conto, dunque,

delle perdite attese e inattese – è funzionale ad assicurare un meccanismo di autoalimentazione, nel tempo, della sezione speciale.

Agli oneri derivanti dall'**articolo 4**, riguardante la disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stimati in Euro xx si provvede mediante ...

Quanto all'**articolo 5**, riguardante le semplificazioni nel settore del venture capital – Fondo Nazionale Innovazione, ...

Quanto all'**articolo 6**, riguardante disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ...

Il CAPO II contiene misure urgenti di semplificazione in materia di lavoro

Quanto all'**articolo 7**, riguardante semplificazione in materia di lavoro

La disposizione di cui all'**articolo 8** prevede una diversa distribuzione delle competenze tra il presidente e il direttore generale dell'ANPAL e la soppressione della figura dell'amministratore unico di ANPAL Servizi s.p.a. che sarà gestita da un direttore generale al fine di renderne più efficiente l'attività di organo tecnico di supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il CAPO III contiene disposizioni urgenti di semplificazione in materia sanitaria

Dall'attuazione delle misure previste dall'**articolo 9**, riguardante la riduzione delle liste d'attesa e il corretto esercizio della libera professione intramuraria, trattandosi di disposizioni aventi natura ordinamentale e organizzativa che si inseriscono nel sistema già delineato dall'articolo 1 della legge n. 120 del 2007, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, allo scopo di introdurre misure più incisive per il controllo e monitoraggio del sistema dell'attività libero professionale intramuraria. Anche per quanto concerne il comma 14-bis relativo alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie e all'implementazione da parte delle regioni e province autonome di infrastrutture tecnologiche per i sistemi di prenotazione, si evidenzia che nell'ambito del DDL bilancio 2019, è stato previsto, all'art. 39, un apposito stanziamento per l'attivazione di interventi, in tal senso, volti a ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

La modifica proposta con l'**articolo 10**, riguardante gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non comporta oneri aggiunti a carico della finanza pubblica, e si prefigge, altresì, di scongiurare l'insorgere di contenziosi aventi ad oggetto la possibilità per gli IRCCS sia pubblici che privati di essere destinatari dei fondi pubblici, nazionali e di derivazione comunitaria, per l'attività di ricerca.

Dall'**articolo 11**, riguardante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, di formazione specifica in medicina generale e di formazione specialistica dei medici, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, per quanto concerne il comma 1, la disposizione si limita a consentire, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, che il personale medico, che abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, possa accedere alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione. Tale disposizione consente, seppur in via transitoria,

di risolvere le forme di precariato esistenti da tempo nell'ambito delle reti di emergenza. Pertanto, si fa riferimento alle procedure concorsuali ordinarie.

Per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5, non derivano dalle stesse oneri aggiuntivi in quanto ivi si prevede la possibilità per i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale di assumere incarichi già durante il corso, al fine di colmare le carenze derivanti dagli incarichi messi a bando, ma non coperti, disciplinando nel contempo il completamento della formazione stessa.

Dalle norme di cui ai commi 6 e 7 non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica posto che, da un lato, si prevede che il riconoscimento del diploma di formazione specifica in medicina generale possa essere rilasciato a un medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro e, dall'altro, si rinvia ad un apposito decreto ministeriale per la definizione delle modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente.

In merito ai commi 8, 9 e 10, gli stessi prevedono la possibilità di un percorso differenziato dalla medicina generale, pur rimanendo nell'ambito della convenzione, per i medici della medicina penitenziaria e i medici dell'emergenza urgenza territoriale. Anche in questo caso non vi sono oneri aggiuntivi non essendo previsto un ampliamento degli organici.

Con i commi 11 e 12 si consente ai medici in formazione specialistica dell'ultimo anno di partecipare ai concorsi nell'ambito di una graduatoria separata, per essere poi assunti ad esaurimento della graduatoria dei medici già specializzati, una volta conseguito il titolo di specializzazione. Da tali disposizioni non derivano pertanto oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che i predetti specializzandi ricoprirebbero esclusivamente i posti per i quali le regioni hanno già necessariamente individuato la relativa copertura finanziaria all'atto dell'indizione del concorso.

Il CAPO III contiene disposizioni urgenti in materia di giustizia

Riguardo alla disposizione di cui all'**articolo 12**, contenente disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa, si evidenzia che dagli ultimi dati statistici a disposizione, pubblicati dal Consiglio nazionale del notariato, le donazioni immobiliari in Italia sono state 138.794.

Si tratta di immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa.

La proposta normativa, finalizzata ad agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni tipiche nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, *non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta, invece, che l'intervento determinerebbe un aumento delle entrate tributarie, seppur allo stato non quantificabili, sia in relazione all'incremento delle negoziazioni relative a detti beni (oggi quasi bloccate).*

Riguardo alla disposizione di cui all'**articolo 13**, contenente misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera, si segnala che dall'applicazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all'**articolo 14**, riguardante modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione ...

La norma di cui all'**articolo 15**, riguardante l'obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che impone alla pubblica amministrazione di comunicare al Ministero della Giustizia uno degli indirizzi pec già attivi presso cui ricevere comunicazioni e notificazioni.

La disposizione di cui all'**articolo 16**, contenente misure urgenti per favorire la riscossione dei crediti di giustizia, prevede di rimuovere i fattori ostativi ad una riorganizzazione funzionale in grado di consentire ad Equitalia di avvalersi di unità di personale da assumere a tempo determinato per il raggiungimento delle finalità istituzionali e, in particolare, per il potenziamento delle attività di riscossione dei crediti di giustizia, lo smaltimento dei volumi di magazzino in giacenza, nonché per l'avvio della gestione delle somme oggetto di provvedimenti inerenti i procedimenti civili secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 471 e 472 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Alla luce dei dati statistici forniti da Equitalia Giustizia S.p.A. relativi alla valorizzazione del magazzino dei contributi unificati e delle sanzioni da irrogare e sulla base della proiezione dei costi del personale di cui avvalersi per un tempo determinato, si rappresenta che gli oneri connessi alle citate finalità potranno trovare adeguata copertura nel valore della riscossione dei proventi derivanti dallo smaltimento del predetto magazzino, valore stimato nella misura di circa il 22% del carico affidato alla stessa società, ammontante a circa 80 milioni di euro. Pertanto, si evidenzia che dalla presente proposta normativa potrà derivare un impatto positivo sui saldi di finanza pubblica, dovuto all'afflusso di maggiori risorse finanziarie nelle casse dell'Erario realizzato attraverso l'introduzione di deroga al vincolo assunzionale previsto dall'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il CAPO V contiene disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Quanto all'**articolo 17**, riguardante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria ...

La norma di cui all'**articolo 18**, concernente i poteri sostitutivi da esercitare in caso di inottemperanza dei concessionari in materia di interventi sulle dighe, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il CAPO VI contiene disposizioni urgenti di semplificazione in materia di agricoltura e di ambiente

Quanto all'**articolo 19**, misure di sostegno per i coadiuvanti agricoli ...

La norma di cui all'**articolo 20**, riguardante semplificazioni in materia di tariffe per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non è destinata a produrre effetti sul Bilancio dello Stato, in considerazione della formula aperta della delega per la riscrittura dei criteri di applicazione delle tariffe e, comunque, del fatto che ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale Agenzie per la protezione dell'ambiente, le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia, oltre che tecnico-scientifica, anche amministrativa e contabile.

Dalla proposta normativa di cui all'**articolo 21**, relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto non derivano maggiori oneri a carico della spesa pubblica.

Quanto all'**articolo 22**, riguardante i rifiuti prodotti dagli agriturismi

La disposizione di cui all'**articolo 23**, recante disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà direttamente alla realizzazione e gestione di un sistema digitale di tracciabilità di rifiuti.

Il **CAPO VII** contiene disposizioni urgenti di semplificazione in materia di pubblica amministrazione

Quanto all'**articolo 24**, recante semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si rappresenta quanto segue:

commi 1-3 – con la modificazione apportata alle modalità di svolgimento del corso-concorso, il medesimo muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- l'assunzione in ruolo avverrà certamente al mese di settembre 2019, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Rispetto alla tempistica originariamente prevista, non si verifica, comunque, una anticipazione dei tempi, per cui non si prevedono conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica;
- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti, a seguito della soppressione del comma 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro, per cui la sua abrogazione comporterà un risparmio di pari importo.

La norma comporta anche l'incremento nel numero dei soggetti dichiarati vincitori. Infatti, la norma previgente disponeva che al corso di formazione dirigenziale fosse ammesso il 20% di candidati in più rispetto ai posti disponibili. Si tratta di candidati che, a seguito della novella, divengono vincitori.

Tale disposizione non ha, però, effetti finanziari, poiché rimangono ferme le facoltà assunzionali. Non si osserverà nemmeno una ulteriore durata delle graduatorie, grazie al maggior numero di cessazioni dal servizio previsto rispetto a quando fu chiesta l'autorizzazione a bandire per il concorso in svolgimento.

comma 4 – La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, i candidati agli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione pagate alle Università le tasse occorrenti a coprire anche i costi di produzione dei diplomi.

comma 5 – La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, la norma avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Anzi, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad es. perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

L'**articolo 25**, che reca adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione, interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75. Attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;
- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.

L'articolo 26, che reca misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Inoltre, viene consentito, a decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile. Si evidenzia che, al comma 6, ultimo periodo, viene precisato che le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali saranno utilizzate esclusivamente per i posti banditi.

La disposizione non produce effetti finanziari ma ha esclusivamente effetti di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi amministrativi.

L'articolo 27, che reca disposizioni in materia di buoni pasto, è finalizzato a porre rimedio ai gravi disservizi verificatisi nell'utilizzazione dei buoni pasto forniti dall'aggiudicatario della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, essendo intervenuta la risoluzione delle convenzioni relative a tali lotti da parte della stessa Consip S.p.A.

Il comma 2 attribuisce a Consip S.p.A. la gestione del recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della Società aggiudicataria dei predetti lotti 1 e 3 e del predetto lotto 5, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva. Le somme recuperate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito vantato dalle stesse.

Il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra le amministrazioni, che non dispongano di risorse

proprie per la acquisto di buoni pasto sostitutivi da rifornire ai dipendenti con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

Resta fermo l'obbligo dell'amministrazione di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti del fornitore. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

Il fondo è stato commisurato ad una stima effettuata sul valore dei buoni pasto non utilizzati dai dipendenti in quanto non spendibile, per i quali dovrà provvedersi al tempestivo rimborso.

A tal fine, si è preso in considerazione il valore dei buoni ordinati dalle amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018: tale importo è pari a circa euro 20 milioni (ordinati su convenzione BP-7 e su convenzione BPE).

Il valore delle cauzioni, che saranno escusse per l'inadempimento della società aggiudicataria e che quindi costituiscono un sicuro recupero da ridistribuire tra tutti gli enti danneggiati in proporzione al proprio credito, ammonta complessivamente a circa euro 17 milioni (12 milioni per BP-7 e 5 milioni per BPE).

Pertanto, considerato il recupero della cauzione per inadempimento, in attesa delle successive ulteriori azioni che potranno portare le amministrazioni a recuperare il danno complessivo ricevuto (e che potrà essere quantificato con certezza solo a seguito delle ricognizioni fatte da ciascun ente dopo aver chiesto la restituzione ai dipendenti dei buoni pasto non utilizzati), si ritiene sufficiente lo stanziamento previsto.

A tali oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento

Quanto all'**articolo 28**, riguardante le strutture informatiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, ...